

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

262^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 MARZO 1985

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del presidente COSSIGA
e del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	FERRARA SALUTE (PRI)	Pag. 29
CORTE COSTITUZIONALE		MARTINI (DC)	27
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	8	MILANI Armelino (PCI)	28
CORTE DEI CONTI		PALUMBO (PLI)	29
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	8	* POZZO (MSI-DN)	28
DISEGNI DI LEGGE		RIVA Massimo (Sin. Ind.)	29
Annunzio di presentazione.....	6, 74	SCHIETROMA (PSDI)	29
Assegnazione	6	Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi del- l'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:	
Cancellazione dall'ordine del giorno	6	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del tratta- mento economico dei dirigenti delle ammi- nistrazioni dello Stato, anche ad ordina- mento autonomo, e del personale ad essi collegato» (1215) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Presentazione di relazioni	7	PRESIDENTE	72
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	5	DE CINQUE (DC), relatore	73
Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 762:		TARAMELLI (PCI)	73
PRESIDENTE	27, 28, 29		
DELLA BRIOTTA (PSI)	29		

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali» (745):

VELLA (PSI), relatore Pag. 24

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data» (787):

DELLA BRIOTTA (PSI), relatore 42

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 42

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977» (859):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 42

VELLA (PSI), relatore 42

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia "Eredi professor Pestarini,,", firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976» (965):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 43

TAVIANI (DC), f.f. relatore 43

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria» (983):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 44

TAVIANI (DC), relatore 43

«Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979» (994):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 44

TAVIANI (DC), relatore 44

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984» (1007):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 50

VELLA (PSI), relatore 49

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983» (1012):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 50

MARTINI (DC), relatore 50

«Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta» (879):

ALTISSIMO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 51

FIOCCHI (PLI), relatore 51

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979» (769) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CECCATELLI (DC) 30

CODAZZI (DC) 40

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 38

GHERBEZ (PCI) 39

* MARINUCCI MARIANI (PSI) 35

MARTINI (DC), relatore 38

NESPOLO (PCI) 33

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979» (1005):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 46

GHERBEZ (PCI) 47

TAVIANI (DC), f.f. relatore 46

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984» (1006):

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 48

GHERBEZ (PCI) 48

VELLA (PSI), relatore 48

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1151) (*Relazione orale*).

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali»:

* CALICE (PCI)	Pag. 64, 70
CASCIA (PCI)	64
COVI (PRI)	55
FILETTI (MSI-DN)	69
* GIOINO (PCI)	60
LAMORTE, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	66
PINTO Michele (DC), relatore	62, 66
* PISTOLESE (MSI-DN)	55, 62
SAPORITO (DC)	72
SELLITTI (PSI)	60, 69
ULIANICH (Sin. Ind.)	71
ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per la protezione civile	54 e passim

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione e deferimento	8
----------------------------------	---

GOVERNO

Trasmissione di documenti	Pag. 7
---------------------------------	--------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	74, 75
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	77

Svolgimento di interrogazioni:

BERLINGUER (PCI)	22
DI CORATO (PCI)	9, 18
FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9
MITROTTI (MSI-DN)	16
MURMURA (DC)	24
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	11, 14
SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per i trasporti	20, 23
VECCHI (PCI)	12

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1985

77

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dà lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Botti, Brugger, Colella, Crollalanza, Fimognari, Fontana, Loprieno, Pasquino, Romei Carlo, Signori, Tomelleri, Vernaschi, Vettori.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. In data 1° marzo 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2028. — « Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis), approvato dall'assemblea dell'organizzazione internazionale della aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980 » (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2027. — « Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983 » (1217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

C. 1743. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982 » (1218) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1704. — « Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una parte e, dall'altra, la Giordania, il Libano, l'Egitto, la Siria, il Marocco, il Portogallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano e l'Egitto, l'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, il 16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1° aprile 1982 con la Jugoslavia e l'8 ottobre 1981 con gli stati ACP » (1219) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2410. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983 » (1220) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2332. — « Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983 » (1221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2290. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980 »

(1222) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 2180. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonchè dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984 » (1223) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 2179. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982 » (1224) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 2154. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984 » (1225) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 4 marzo 1985, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Programma nazionale di ricerche in Antartide » (1226).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. In data 28 febbraio 1985, il senatore Mitrotti ha dichiarato di ritirare il disegno di legge da lui presentato: « Disciplina giuridica per l'assegnazione e la gestione degli alloggi demaniali costruiti a Trieste dall'Amministrazione militare alleata » (1059).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 1° marzo 1985, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato » (1215) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previo parere della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 5 marzo 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SCEVAROLLI ed altri. — « Modifica all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (1162);

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CASSOLA ed altri. — « Riordinamento dell'ENIT » (1117), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOLDRINI ed altri. — « Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione » (1118), previ pareri della 1^a, della 3^a e della 10^a Commissione;

GARIBALDI. — « Norme sulla vigilanza sanitaria delle carni. Modificazioni al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 » (1119), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 9^a e della 10^a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 1^o marzo 1985, il senatore Castelli ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — ROMUALDI. — « Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione » (40);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PERNA ed altri. — « Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (42);

MALAGODI ed altri. — « Nuove norme sui procedimenti d'accusa » (98);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — « Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali » (443);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MANCINO ed altri. — « Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa » (583);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — JAN-
NELLI ed altri. — « Norme in materia di

cedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge » (752);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — BIGLIA ed altri. — « Modificazione all'articolo 96 della Costituzione » (993).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 28 febbraio 1985, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Vella sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977 » (859);

dal senatore Spitella sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia « Eredi professor Pestarini », firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976 » (965);

dal senatore Ferrara Salute sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979 » (1005).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il programma relativo all'ultimazione del « Piano triennale 1979/81 » predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (n. 16).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il suddetto schema è stato deferito alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, co-

municazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 aprile 1985.

Nello scorso mese di febbraio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 27 febbraio 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194 — per la parte di sua competenza — la relazione, per l'anno 1984, sull'attuazione della legge recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (*Documento LI*, n. 2).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2^a e 12^a.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

PRESIDENTE. Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione e deferimento

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 2 marzo 1985, ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Petrilli, per i reati di: *a)* malversazione aggravata continuata (articoli 81, capoverso, 315, 61,

n. 7, e 112, n. 1, del codice penale); *b)* falso ideologico aggravato continuato (articoli 81, capoverso, 61, nn. 2 e 7, 112, n. 1, e 479 del codice penale); *c)* truffa aggravata continuata in danno dello Stato (articoli 81, capoverso, 640, comma primo e comma secondo n. 1, e 61, n. 7, del codice penale); *d)* appropriazione indebita aggravata (articoli 81, capoverso, 110, 646, 61, nn. 7, 9 e 11, e 112, n. 1, del codice penale); *e)* false comunicazioni sociali (articoli 40, comma secondo, 81, capoverso, e 110 del codice penale, articolo 2621 del codice civile e articolo 61, nn. 2 e 7, del codice penale) (*Doc. IV*, n. 54).

Detta domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, in data 4 marzo 1985, è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale per gli esercizi dal 1981 al 1983 (*Doc. XV*, n. 68).

Detto documento sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione presentata dai senatori Di Corato, Pieralli e da altri senatori:

DI CORATO, PIERALLI, PASQUINI, CANETTI, PETRARA, VITALE, VECCHI, ANTONIAZZI, FELICETTI, IANNONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che ormai dura da oltre 8 mesi la lotta dei minatori inglesi;

che sono in gioco grandi problemi di ristrutturazione del sistema energetico, con grave preoccupazione per i livelli occupazionali e con episodi di scontro sociale e politico di estrema gravità,

gli interroganti chiedono se il Governo italiano, nel quadro dei rapporti di amicizia tra l'Italia e la Gran Bretagna e della collaborazione tra gli Stati membri della Comunità europea, intenda esprimere l'auspicio di una sollecita e giusta soluzione della vertenza e voglia rendersi interprete dei sentimenti e della preoccupazione dei lavoratori italiani.

(3-00636)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, lo sciopero dei minatori inglesi si è concluso in questi giorni con la decisione adottata dal sindacato National Union of Mineworkers di far riprendere il 5 marzo l'attività lavorativa in miniera ai propri membri che ancora erano in sciopero.

Si è così conclusa la lunga astensione dal lavoro che, durata circa un anno, ha comportato per il Regno Unito rilevanti costi sociali ed economici, mentre il contenzioso tra Governo e sindacati, che l'aveva originato, non è ancora risolto, come emerge dalle dichiarazioni del dirigente sindacale Scargill che ha annunciato la continuazione di un'azione di protesta, sia pure in forme diverse dallo sciopero ad oltranza.

Pur dando atto agli onorevoli interroganti dello spirito con cui essi hanno chiesto al Governo italiano, nel quadro dei rapporti di amicizia tra l'Italia e la Gran Bretagna e della collaborazione tra gli Stati membri della Comunità europea, di esprimere l'auspicio per una sollecita soluzione della vertenza, si fa presente che interventi del tipo proposto non rientrano nella prassi e nelle norme di diritto internazionale, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, in quanto configurerebbero una ingerenza negli affari interni di un altro Stato.

DI CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta testè data dal Sottosegretario per alcune ragioni che molto brevemente tenterò di motivare sul piano di una riflessione di ordine politico fondamentale.

Vorrei innanzitutto partire dal fatto che abbiamo presentato questa interrogazione il 20 novembre 1984, dopo otto mesi di lotta aspra, dura dei minatori inglesi, che ha visto non solo l'Ente nazionale del carbone ma anche l'intero schieramento governativo inglese contro questa lotta democratica che i minatori inglesi portavano avanti.

E questo non è soltanto il pensiero di chi vi parla. Credo che se il Governo avesse letto la maggior parte della stampa italiana non sospetta di essere a favore dei minatori inglesi avrebbe potuto constatare che in essa veniva denunciata la durezza della lotta e avrebbe appreso che venivano compiute azioni repressive contro i minatori per ordine preciso del Governo inglese. Si può quindi affermare che tutto questo è motivo di seria preoccupazione che interessa non soltanto il Governo o il sindacato inglesi.

Pertanto è da questo punto di vista che non posso accettare la risposta del Governo italiano che testè ci ha dato il Sottosegretario. La nostra interrogazione auspicava un intervento, nell'ambito della sovranità e dell'indipendenza dei due Stati, dell'Italia e della Gran Bretagna, che sono membri della Comunità europea, per una soluzione della vertenza.

Auspicavamo tale intervento anche per sottolineare le preoccupazioni dei lavoratori italiani e delle popolazioni di gran parte del nostro paese nei confronti di questa lotta.

Ma il fatto che, a mio avviso, è molto grave è che da parte del Governo si risponde questa sera, dopo tredici mesi di lotta, non dicendo, nei confronti del Governo inglese, una sola parola (non dico di condanna, poiché si deve tener presente l'ambito della sovranità nazionale dei due paesi). Ora, secondo me, il silenzio del Governo italiano ha un significato grave sul piano politico, conside-

rando come si sono svolti i fatti e come si è conclusa la vertenza dei minatori inglesi. Siamo di fronte alla ignoranza completa sullo svolgimento dell'intera vicenda.

A noi risulta, ad esempio, che sono stati denunciati 10.000 minatori, che saranno processati, e che 750 sono già stati licenziati per accuse che non reggono, poichè quella vera, secondo me, è di aver partecipato compatti allo sciopero.

A noi risulta che da parte del Governo inglese sono stati effettuati, per ben quattro o cinque volte, tentativi intesi a concludere questa vertenza, ma l'intervento del Governo inglese non ha dato la possibilità di chiuderla.

Come non si può non tener presente, da parte del nostro Governo, che dal 1978 il Governo inglese ha emanato quattro o cinque leggi antisciopero e antisindacato?

È vero che è una questione prettamente di competenza dello Stato inglese e che dobbiamo salvaguardare la sovranità nazionale nel rispetto della diplomazia, dei rapporti tra il nostro Stato e quello inglese, ma è pur vero che non si possono ignorare atti e comportamenti repressivi contro il sindacato inglese, che hanno una ripercussione sul movimento sindacale dei lavoratori nel suo complesso.

Non possiamo negare che siano mancate totalmente la solidarietà e la comprensione del Governo italiano, solidarietà e comprensione manifestate, invece, dai lavoratori italiani. Basterebbe pensare alla raccolta dei fondi...

PRESIDENTE. Senatore Di Corato, il tempo a sua disposizione è terminato, la prego di concludere.

DI CORATO. Si è avuta anche la solidarietà di persone non sospette, ossia di vescovi, di monsignori e di personalità che non appartengono alla mia parte politica.

Mi rivolgo al Presidente di questa Assemblea per dichiarare che, di fronte a problemi di tale gravità, una delegazione del Parlamento italiano dovrebbe recarsi in quei luoghi per verificare un comportamento che potrebbe avere ripercussioni anche nel nostro paese. Pertanto, a nome dei senatori comunisti, esprimo tutta la nostra solidarietà ai mi-

natori inglesi: essi ritorneranno al lavoro per decisione autonoma del loro sindacato. Sono però in gioco, in questa vertenza, non solo un certo numero di posti di lavoro, ma il ruolo del sindacato nella società contemporanea, le ristrutturazioni e le trasformazioni industriali e tecnologiche. Si tratta pertanto di un problema che deve essere esaminato tenendo presente anche il comportamento dei sindacati.

Quindi chiedo al Governo di porre rimedio al fatto che ha ignorato i termini reali della vertenza compiendo atti capaci di salvare ancora la democrazia, il sindacato, il diritto dei lavoratori che non è un diritto astratto nel nostro paese così come non è un diritto astratto in Inghilterra.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione presentata dai senatori Vecchi, Morandi e da altri senatori:

VECCHI, MORANDI, BONAZZI, STEFANI, ALICI, MIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso e constatato:

che le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna hanno presidenze ormai scadute da anni e che perciò hanno estremo bisogno di avere pienamente ricostituiti i propri organi di direzione, pena il degrado ulteriore del loro ruolo di supporto all'economia regionale;

che le categorie economiche delle singole provincie si sono pronunciate per il loro rinnovo, formulando proposte di candidati che sono state raccolte dalla Regione;

che il presidente della Regione ha concordato con il Ministro dell'industria, onorevole Altissimo (come prevede il decreto n. 616), le nomine dei presidenti e, successivamente, delle giunte perchè si determinasse un giusto equilibrio tra le forze sociali e politiche della Regione;

che, nonostante l'intesa raggiunta, le Camere di commercio continuano a vivere in una situazione di precarietà per il mancato rinnovo degli organismi dirigenti — per diatribe intercorse tra il Ministro dell'industria e quello dell'agricoltura che deve controfirmare il decreto — con un notevole de-

grado delle loro funzioni (in una regione che dà e può dare molto per lo sviluppo del Paese), che risentono negativamente anche della mancata riforma dell'istituto,

gli interroganti chiedono di sapere che cosa intende fare il Governo per superare le diatribe esistenti e favorire il rapido e contestuale rinnovo di tutte le presidenze e le giunte delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna e per sollecitare l'adozione di un provvedimento di riforma delle stesse affinché, in sintonia con gli Enti regione, possano essere validi strumenti di rappresentanza delle forze economiche e sociali per lo sforzo comune di rilancio di una politica di sviluppo e di piena occupazione.

(3 - 00541)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'interrogazione si riferisce all'iter di nomina dei presidenti delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna. Il problema del rinnovo delle presidenze e delle giunte delle camere di commercio è stato affrontato con decisione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Infatti si sono prese in considerazione tutte le camere in attesa di nuove nomine, avviando e sollecitando, secondo i casi, le procedure necessarie. Così anche per tutti quei casi in cui è scaduto man mano il mandato o che scadrà in prosieguo di tempo.

Questa è stata, dunque, la volontà esplicita del Ministero dell'industria, convinti come siamo non di dover arrestare il degrado ulteriore del ruolo delle camere — come espresso dagli interroganti — ma di dover rilanciare, anche tramite la funzionalità degli organi preposti ad esse, la specifica azione delle camere di commercio nella realtà economica locale.

Occorre far presente come la complessità delle disposizioni e l'elevato numero dei soggetti interessati (organizzazioni sindacali delle categorie economiche, presidenti delle competenti giunte reginali, Ministri dell'industria e dell'agricoltura) renda di fatto difficoltose e comunque lunghe le procedure di

nomina che, in alcuni casi, in relazione proprio al tempo che intercorre per il completamento dell'iter istruttorio, richiedono poi una verifica di attualità.

Con questi presupposti — da un lato la volontà espressa del Ministero, dall'altro la complessità delle procedure — vanno anche valutati i tempi di rinnovo dei presidenti delle camere di commercio tra cui quelli dell'Emilia-Romagna. Infatti, per le province di Bologna, Parma e Reggio Emilia è stato necessario interpellare nuovamente i prefetti (ciò è avvenuto in data 13 novembre 1984) sulla attualità delle designazioni già espresse dalle categorie.

Finalmente, in data 24 dicembre 1984, il Ministro dell'industria è stato in grado di richiedere l'intesa al presidente della regione Emilia-Romagna su tutti i nominativi delle otto Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, prescelti con un criterio che rendesse possibile determinare quell'equilibrio tra le forze sociali e politiche della regione, come giustamente anche gli interroganti indicano opportuno e necessario; criterio che lo stesso presidente della regione Emilia-Romagna ha esplicitamente riconosciuto doversi applicare, sollecitando un'iniziativa complessiva per tutte le otto camere. Sulla valutazione globale, proposta dal Ministro dell'industria, il presidente della regione ha ritenuto di non poter dare l'assenso, preferendo una diversa considerazione delle nomine camera per camera.

Si è pervenuti così ad una risposta differenziata, espressa con *telex* del 29 dicembre 1984 — secondo la procedura dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — in cui è risultato un parere favorevole per le presidenze proposte alle camere di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Modena e Piacenza ed un dissenso sulla proposta per Ravenna. Di fronte a questa replica, il Ministero dell'industria ha ritenuto ugualmente di formalizzare la richiesta, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per la presidenza delle camere che avevano ricevuto l'assenso; il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha però ravvisato nella mancanza della nomina del presidente della camera di commercio di Ravenna un motivo di momentanea riflessione

e la richiesta di plausibili motivazioni. Si è attualmente in attesa di un ripensamento da parte del presidente della regione, in modo da poter rapidamente raggiungere un'intesa sui nominativi dei presidenti delle otto camere emiliano-romagnole, così come è già avvenuto per altre 26 camere di commercio di nove regioni.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Non posso che esprimere la più profonda insoddisfazione per la risposta del Governo. A un primo motivo di insoddisfazione si accompagna anche una protesta, in quanto si risponde a questa interrogazione dopo sei mesi dalla sua presentazione. Ci sono voluti sei mesi al Governo per decidere di rispondere e ciò, onorevole Presidente, in violazione al nostro Regolamento che, al secondo comma dell'articolo 148, stabilisce che le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione. Secondo me, è questa un'ulteriore manifestazione non solo della contrastata vicenda (altro che riflessione! Poi dirò, parlando della seconda insoddisfazione, come sono andate le cose), ma del modo in cui è concepito il rapporto tra il Potere esecutivo e le Assemblee legislative. Vorrei dire che c'è scarsa considerazione da parte del Potere esecutivo nei confronti del Parlamento, e soprattutto nei confronti dei diritti dei singoli parlamentari.

Il secondo motivo di insoddisfazione, che è più di merito, riguarda il fatto che dopo oltre due anni dalla loro scadenza (per le liti interne, non per la complessità delle procedure, questa è la realtà) ancora non si è proceduto alla nomina dei presidenti nelle otto camere di commercio dell'Emilia. Questo è avvenuto perchè le proposte, che uscivano dalla consultazione fatta con le categorie sociali, andavano a scardinare quello che per trent'anni è sempre avvenuto in questa regione, dove le camere di commercio sono state dirette esclusivamente da esponenti della Democrazia cristiana indipendentemente dalle loro capacità professionali, dalle loro competenze

e rappresentatività reale sul piano delle espressioni delle categorie sociali. Per la prima volta invece, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, di concerto con la regione, si sono consultate le categorie sociali che hanno espresso i loro orientamenti dei quali la regione ha tenuto conto concordando assieme al Ministro, onorevole Altissimo, la direzione di quelle Camere di commercio. Ma ciò alla Democrazia cristiana dell'Emilia-Romagna non andava bene perchè a Ferrara era proposto un liberale come rappresentante degli imprenditori agricoli, a Reggio Emilia era proposto un socialista come rappresentante delle cooperative, che rappresentano un forte movimento nella realtà emiliana, a Ravenna era proposto un repubblicano. Parafrasando un detto popolare si dovrebbe dire che non si muove foglia che la Democrazia cristiana non voglia nella realtà emiliana, se è vero come è vero che per diverse volte si è trovato un accordo tra la regione e il ministro onorevole Altissimo ma poi il ministro onorevole Pandolfi non ha controfirmato il decreto di nomina.

Questa vicenda si trascina ormai da due anni perchè risale all'ottobre 1983 la prima risoluzione del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna che invitava il Governo a procedere con sollecitudine alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio della regione e contemporaneamente impegnava il presidente della regione ad operare in modo che si eliminassero le lottizzazioni partitiche e si scegliesse in rapporto all'effettiva rappresentatività delle categorie sociali e alle competenze che i singoli esprimevano.

Il Sottosegretario ci viene a dire ancora che si aspettano le decisioni del presidente della regione, quando ognuno sa che in Emilia-Romagna era stata accantonata la questione di Ravenna poichè essa non può trovare il consenso della regione così come viene formulata in quanto l'espressione delle forze sociali di quella città era orientata verso una soluzione diversa già indicata in passato; si doveva procedere però per le altre sette province. Invece ciò non è ancora avvenuto. Questo non può che deteriorare la funzione e l'iniziativa delle Camere di commercio proprio in un momento in cui occorrerebbe in-

vece un'attività precisa e certa da parte di questi enti a sostegno della politica di sviluppo economico e sociale e un'iniziativa per promuovere tale sviluppo e per sollecitare l'esigenza profonda di una riforma delle stesse Camere di commercio in rapporto alla nuova realtà che dal 1970 sta operando con la presenza delle regioni e con i compiti e gli attributi che ad esse sono devoluti.

Per questo motivo, signor Presidente, non posso che esprimere ancora una volta profonda insoddisfazione e protesta e chiedere al Governo che proceda rapidamente alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio. Se così non fosse, infatti, non avremmo nella realtà emiliana quel supporto di iniziativa proprio di questi enti che è invece indispensabile per una buona conduzione dell'economia e per contribuire allo sviluppo generale del paese. È questo l'appello pressante che rivolgiamo ai Ministri competenti affinché risolvano le loro liti interne e affinché nell'interesse della collettività, si decidano a dare una soluzione al problema della direzione delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni relative alla fabbrica Ceramica delle Puglie:

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che risulta trasmessa, al Nucleo regionale di polizia tributaria di Bari, in data 25 ottobre 1983, segnalazione relativa alla importazione, stoccaggio, movimentazione, semilavorazione e commercializzazione di prodotti in ceramica provenienti dalla ditta Jaeger-Bavaria-Germany, di proprietà del cosiddetto gruppo Tognana, attraverso la fabbrica Ceramica delle Puglie, anch'essa di proprietà del cosiddetto gruppo Tognana;

che il termine « gruppo » per le aziende di proprietà Tognana risulta improprio in quanto trattasi di aziende tutte giuridicamente indipendenti e non oggetto di bilancio consolidato;

che, a più riprese, nell'arco degli ultimi anni, la Ceramica delle Puglie ha beneficia-

to del sostegno della cassa integrazione guadagni;

che, nello stesso arco degli ultimi anni, la Ceramica delle Puglie ha chiuso i propri bilanci in attivo (ad esempio, 1981 utile netto 358 milioni, 1982 utile netto 149 milioni);

che esiste il fondato sospetto che lo Stato italiano sia stato costretto da aziende giuridicamente indipendenti (con azioni di fatto convergenti) ad erogare fondi (nell'ordine di svariati miliardi) a sostegno, di fatto, di una commercializzazione di prodotti importati dall'estero (ad opera della Interdomus, società di gestione consortile della commercializzazione dei prodotti delle aziende del cosiddetto gruppo Tognana) attraverso aziende nazionali dichiarate in crisi produttiva;

che parte dei prodotti importati, con marchio estero, come « bianchi » vengono decorati presso la Ceramica delle Puglie e successivamente commercializzati senza integrazione alcuna del marchio originario;

che il « Sole - 24 Ore » del 29 gennaio 1984 ha pubblicato un articolo redazionale ricco di dati comprovanti che le porcellane italiane (di cui quelle del cosiddetto « gruppo Tognana » rappresentano il 60 per cento) marciano « alla conquista del mondo »;

che in data 17 gennaio 1984 in Roma, presso la sede della Confindustria, è stato sottoscritto un accordo tra i rappresentanti delle aziende del cosiddetto « gruppo Tognana » e la FULC nazionale per il ricorso alla legge n. 675 del 1977 ed alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per anni uno e per un massimo di 450 lavoratori complessivi, nonché, ai sensi della legge n. 155 del 1981, al pensionamento anticipato,

l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti risultano disposti e quali risultati sono stati sin qui conseguiti sotto i profili fiscale, produttivo ed occupazionale.

(3 - 00784)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che, a più riprese, nell'arco degli ultimi

anni, la Ceramica delle Puglie ha beneficiato del sostegno della cassa integrazione guadagni;

che, nello stesso arco degli ultimi anni, la Ceramica delle Puglie ha chiuso i propri bilanci in attivo (ad esempio, 1981 utile netto 358 milioni, 1982 utile netto 149 milioni);

che esiste il fondato sospetto che lo Stato italiano sia stato costretto da aziende giuridicamente indipendenti (con azioni di fatto convergenti) ad erogare fondi (nell'ordine di svariati miliardi) a sostegno, di fatto, di una commercializzazione di prodotti importati dall'estero (ad opera della Interdomus, società di gestione consortile della commercializzazione dei prodotti delle aziende del cosiddetto gruppo Tognana) attraverso aziende nazionali dichiarate in crisi produttiva;

che parte dei prodotti importati, con marchio estero, come « bianchi » vengono decorati presso la Ceramica delle Puglie e successivamente commercializzati senza integrazione alcuna del marchio originario;

che il « Sole-24 Ore » del 29 gennaio 1984 ha pubblicato un articolo redazionale ricco di dati comprovanti che le porcellane italiane (di cui quelle del cosiddetto gruppo Tognana rappresentano il 60 per cento) marciano « alla conquista del mondo »;

che il gruppo Tognana ha fatto ricorso alla legge n. 675 del 1977 ed alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per un anno e per 450 lavoratori, nonchè, ai sensi della legge n. 155 del 1981, al pensionamento anticipato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

lo stato produttivo ed occupazionale di detta azienda;

a quanto ammontano le somme dei finanziamenti pubblici erogati dalle leggi dello Stato e degli enti locali (Comuni, Province e Regione Puglia) in favore del gruppo Tognana;

se esistono i presupposti per la difesa e l'allargamento dei livelli occupazionali, tra cui quello giovanile in particolare.

Si chiede, infine, con urgenza un incontro presso il Ministero del commercio con

l'estero per accertare lo stato reale della presenza sul mercato nazionale ed estero del gruppo Tognana.

(3-00793)

Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, risponderò in maniera congiunta ad entrambe le interrogazioni. Chiedo scusa se dovrò citare una serie di dati tecnici, ma l'argomento richiede una puntuale risposta. I quesiti formulati dagli interroganti riguardano innanzitutto il profilo fiscale. In questo senso il nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bari il 18 novembre del 1983 ha portato a termine una verifica fiscale nei confronti della società per azioni Ceramica delle Puglie, intrapresa il 15 luglio 1983. Questa ispezione si è conclusa con la constatazione dei seguenti illeciti: per quanto riguarda l'IVA, un tributo relativo di 17.644.444 lire, tributo dovuto 7.380.298, per quanto riguarda l'imposta di bollo, un tributo evaso di 154.500 lire; per quanto riguarda documenti di accompagnamento di beni viaggianti, oltre ad altre irregolarità, sono state comminate all'azienda pene pecuniarie che vanno da un minimo di 10 milioni a un massimo di 40 milioni e, infine, illeciti valutari, violazioni di carattere amministrativo concernenti operazioni con l'estero non perfezionate, per un ammontare di lire 14.084.675.041.

I dati che riporto sono forniti dal Ministero delle finanze. Nella seconda parte della mia risposta entrerà nel merito di questioni che riguardano più strettamente il Ministero dell'industria.

I periodi di imposta dal 1975 al 1981 sono stati definiti dalla suddetta società in via automatica in quanto la stessa ha chiesto di usufruire delle norme previste dalla legge n. 516 del 7 agosto 1982, quella relativa al condono.

Relativamente all'esercizio sociale...

MITROTTI. Ha avuto un bel regalo!

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Fatto dal Parlamento, con legge del Parlamento. (*Interruzione del senatore Mitrotti. Richiami del Presidente*).

Relativamente all'esercizio sociale 1982, la verifica si è conclusa con una serie di rilievi fiscali che, in materia di imposizione diretta, si compendiano nei seguenti dati: maggiori ricavi non contabilizzati, rivenienti da cessioni di beni prodotti senza emissione delle relative fatture, lire 8.175.466; errata valutazione delle rimanenze al 31 dicembre 1982, lire 5.725.257; maggiori sopravvenienze passive, imputate al conto dei profitti e delle perdite, lire 57.484.841; indeducibilità di interessi passivi eccedenti il limite consentito dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, lire 1.650.226; indeducibilità di costi non aventi il requisito dell'inerenza all'attività svolta, lire 39.011.298; indeducibilità di costi non comprovati da idonea documentazione, lire 16.773.058.

Sulla base di tali dati, nonché di ogni altro elemento di attinente rilevanza fiscale, il competente ufficio delle imposte dirette provvederà, nei termini di legge, a dare corso all'azione accertatrice.

Relativamente ai rapporti tra la Ceramica delle Puglie e la Jaeger Porzellan gmbh tedesca, è emerso che quest'ultima venne acquistata dal gruppo Tognana nel 1978 ed acquistata per il tramite di una società all'uopo costituita della quale sono parte la Sebring spa per marchi tedeschi 500.000 e la Ceramica delle Puglie per marchi tedeschi 1.500.000.

L'acquisizione della società tedesca da parte del gruppo Tognana, realizzata attraverso i normali canali valutari e doganali, ha consentito di arricchire la gamma dei prodotti del gruppo mediante il completamento della varietà degli articoli commerciabili, con l'inserimento di una produzione di elevato prestigio artistico e commerciale qual è la Ceramica di Baviera.

L'azienda, alla data dell'acquisto, aveva 255 dipendenti, di cui 220 operai e 35 impiegati, mentre attualmente ne ha 248, di cui 214 operai e 34 impiegati.

L'immissione sul mercato italiano di pro-

dotti Jaeger Porzellan gmbh non avviene in forma diretta, bensì attraverso tre canali. Quello che interessa il Centro-Sud del nostro paese e i paesi dell'area mediterranea è rappresentato dalla Ceramica delle Puglie di Monopoli, che acquista e immagazzina il 60 per cento della produzione. L'introduzione nel territorio nazionale dei citati prodotti avviene attraverso le normali vie doganali mediante operazioni di importazione definitiva. Tale procedura ha avuto inizio nell'anno 1980.

Per quanto più specificatamente attiene ai rapporti tra la Jaeger Porzellan gmbh e la Ceramica delle Puglie spa, è stato rilevato che nel 1982 sono pervenute allo stabilimento di Monopoli merci per un valore complessivo di lire 2.320.000.000, trasportate con 30 vagoni ferroviari, tutti giunti alla stazione ferroviaria di Monopoli. Per l'anno 1983, fino al mese di ottobre, il movimento di merci provenienti dalla Jaeger Porzellan gmbh, sempre a mezzo ferrovia con 27 vagoni, è stato di lire 2.236.000.000.

Parte delle merci importate è costituita da prodotti semilavorati che, prima di essere immessi sul mercato, sono stati sottoposti a lavorazioni, prevalentemente di decoro, rifinitura e condizionamento. Questo particolare rapporto di lavorazione, che ha peraltro interessato quote non rilevanti delle merci importate, è stato talvolta instaurato per sopperire a temporanee inattività di alcuni reparti dello stabilimento di Monopoli a seguito di cause varie, non escluse verosimili stasi di mercato.

Allo scopo di meglio inquadrare le dimensioni del rapporto sostanzialmente commerciale intercorrente tra la Jaeger Porzellan e la Ceramica delle Puglie, va rilevato che quest'ultima ha realizzato, nell'anno 1982, vendite di prodotti per un ammontare complessivo di lire 23.194.000.000 e che, per i primi nove mesi dell'anno 1984, il volume delle vendite è asceso a lire 17.092.000.000.

Va, tra l'altro, rilevato che la Ceramica delle Puglie quale *partner* di maggioranza nella società proprietaria della Jaeger Porzellan gmbh ritrae un ovvio profitto dalla commercializzazione dei prodotti di quest'ultima azienda.

Per l'afflusso di prodotti semilavorati del-

l'azienda tedesca destinati ad essere rifiniti nel decoro e successivamente commercializzati da parte della Ceramica delle Puglie spa e circa le riserve espresse dagli interroganti su di una presunta mancata integrazione del marchio originario dei prodotti con quello dell'azienda italiana, si deve rilevare che la Ceramica delle Puglie spa è *partner* maggioritaria della Jaeger Porzellan gmbh ed occorre porre in risalto come la entità di tale attività di commercializzazione sia molto modesta se correlata con il complessivo sviluppo delle vendite realizzato dalla Ceramica delle Puglie spa: nell'anno 1982, 24 miliardi circa contro un volume di prodotti bavaresi commercializzati di lire 2.300 milioni.

Circa il rapporto di lavorazione che ha legato le due società esso ha riguardato quantitativi di prodotti molto modesti, assolvendo, tra l'altro, incidentalmente anche una funzione di sostegno alla operatività di taluni reparti dell'azienda pugliese in particolari momenti di ristagno produttivo.

La irrilevante attività di rifinitura dei prodotti bavaresi, realizzata presso la Ceramica delle Puglie spa, non avrebbe giustificato, anche alla luce delle vigenti disposizioni disciplinanti la materia, alcuna integrazione al marchio originale Jaeger-Bavaria-Germany, tra l'altro, commercialmente più prestigioso e remunerativo di qualsiasi altro marchio nazionale.

Per quanto attiene il profilo occupazionale si fa presente che l'organico aziendale risulta costituito da 655 unità; entro il 31 dicembre 1984 hanno fatto ricorso ai benefici del prepensionamento *ex* legge n. 155 del 1981 70 unità e si prevede il ricorso al prepensionamento per altre 10 unità nel 1985.

L'azienda ha presentato richiesta del riconoscimento dello stato di crisi aziendale *ex* legge n. 675 del 1977 e dei conseguenti benefici della cassa integrazione guadagni speciali per i propri dipendenti a decorrere dal 23 gennaio 1984. Nel primo semestre risultavano in cassa integrazione 140 dipendenti, salvo il periodo, di circa due mesi, della ristrutturazione del forno di verniciatura, durante il quale la cassa integrazione ha interessato 250 unità. Dal 23 luglio 1984 ad oggi risulta sospeso un numero costante di 120 unità.

L'azienda prevede che il ricorso alla cassa integrazione si renderà necessario anche nel primo semestre del 1985, per circa 50 unità, quindi in via decrescente.

La situazione della Ceramica delle Puglie spa permane difficile. In occasione delle operazioni di controllo, effettuate dalla guardia di finanza — secondo i dati che ho citato — sono emersi elementi e motivazioni dai quali è lecito desumere che il settore della ceramica, nel più ampio quadro della crisi industriale in atto nel nostro paese, attraversa un momento congiunturale di particolare sfavore.

La grave recessione ha interessato, tra l'altro, anche un'azienda *leader* del settore in Italia, quale la Richard Ginori, e non ha risparmiato pesanti conseguenze allo stesso gruppo Tognana, costretto a sospendere l'attività di uno dei suoi maggiori stabilimenti — la Ceramica Tognana snc di Treviso — nonchè a far ricorso alla cassa integrazione guadagni per diverse aziende del gruppo, oltre alla Ceramica delle Puglie di Monopoli.

Infine per quanto riguarda il quesito relativo ai finanziamenti pubblici, si fa presente che il gruppo Tognana non ha presentato alcuna richiesta di finanziamento a valere sulla legge n. 675 del 12 agosto 1977.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, avrei bisogno della sua cortesia affinché mi conceda qualche minuto in più rispetto al tempo consentito dal Regolamento.

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede cinque minuti per la risposta.

MITROTTI. Se è vero che il Regolamento assegna cinque minuti, è anche vero che da più di un anno aspetto la risposta: questa interrogazione è stata presentata il 7 febbraio del 1984 e allora, signor Presidente, mi usi la cortesia di penalizzare il Governo all'ascolto di qualche minuto in più anche perchè il riscontro fornito dal Governo è paurosamente lacunoso su aspetti non di secondo

momento. Il Governo ha infatti deliberatamente ignorato ogni verifica relativamente al rapporto intercorrente tra i dipendenti della Ceramica delle Puglie e le diverse società autonomamente organizzate che operano nel recinto di questa società. Nel recinto della Ceramica delle Puglie si commercializzano prodotti della ditta Jaeger e non ci sono dipendenti della Jaeger, si commercializzano prodotti della Ceramica delle Puglie e vi dovrebbero essere preposti solo i dipendenti di questa società. È gravissimo, onorevole Sottosegretario, che lei abbia detto che la Ceramica delle Puglie commercializza i prodotti della Jaeger: le posso esibire invece la fotocopia della documentazione della ditta con la quale si dice che la commercializzazione viene curata da una società costituita proprio per la commercializzazione di tutti i prodotti del cosiddetto gruppo Tognana, la Interdomus, che non risulta da nessuna parte.

Le leggo solo quello che è detto in un documento ricevuto da funzionari della società: «L'Interdomus, la società che gestisce in forma consortile la commercializzazione delle aziende di cui trattasi, è stata potenziata con l'inserimento di due nuovi dirigenti». Questa è solo una parte — le darò tutto il fascicolo — ma purtroppo nè la guardia di finanza, nè il Ministero del lavoro da me aditi con l'atto di sindacato parlamentare, hanno aperto bocca su questa gestione parallela di mediazione parassitaria sugli utili dell'azienda della Ceramica delle Puglie.

Lei sbaglia, onorevole Sottosegretario, quando dice che la distinzione del marchio non necessita, dato che — se ho ben capito — la Ceramica delle Puglie non ha la quota maggioritaria, e mi auguro che lei sbagli non sapendolo quando definisce le aziende Tognana un gruppo: non sono un gruppo, non hanno mai avuto un bilancio consolidato e nel frontespizio di questa relazione è chiaramente detto che la Nuova Fonte Basso è una società per azioni, la Tognana è una società in nome collettivo, la Sebring è una società per azioni e la Ceramica delle Puglie è una società per azioni. Mi dica lei come può definire gruppo questo coacervo di società alle quali si aggiungono società acquisite all'estero.

Ritengo che le indagini siano state lacunose, ma la cosa più triste è che ritengo siano state artatamente lacunose, perchè il panegirico del Ministero dell'industria recitato nella sua risposta a proposito della Ceramica delle Puglie è lo stesso panegirico pubblicato a pagamento su il «Sole-24 Ore» del 29 gennaio 1984. Mentre l'azienda beneficiava della cassa integrazione guadagni, il «Sole-24 Ore», riferendosi al cosiddetto gruppo Tognana, diceva che le ceramiche italiane sono alla conquista del mondo.

Onorevole Sottosegretario, le darò questa evidenza per memoria degli smemorati funzionari di questo smemorato Stato; ciò non basta perchè il 26 novembre del 1980 l'ingegner Tognana, con una comunicazione indirizzata al sindaco di Monopoli, professor Walter Laganà si esprimeva così: «Mi riferisco al colloquio avuto con lei ieri, 25 corrente. La nostra società è interessata alla costruzione del porto turistico di Monopoli come da progetto dell'ingegnere Tomasicchio e dell'ingegnere Simone». Mettendo da parte il fatto che l'ingegnere Tomasicchio è parente del sindaco Laganà — la cosa può essere anche di secondo momento — lo stesso ingegnere Tognana, quell'ingegnere Tognana che manda in cassa integrazione gli operai perchè, poverino, non guadagna a sufficienza dalle sue aziende, scrive nella lettera: «L'investimento, che si aggirerà, sia pur da calcoli eseguiti con larga approssimazione, sui 15 miliardi, richiede un preciso piano finanziario», ossia la Tognana che chiude le aziende a Treviso, la Tognana che manda 400 dipendenti a casa o in cassa integrazione è la stessa Tognana che nel 1980 accettava un investimento di 15 miliardi.

Ma non basta. La stessa offerta è stata riconfermata nel 1983 e ho in mano una comunicazione indirizzata al sindaco in carica nel luglio 1983, con la quale si sostiene ancora la validità dell'investimento. «La realizzazione delle infrastrutture portuali» — è detto — «potrà essere gestita da una società consortile per azioni il cui capitale sarà sottoscritto dal comune in misura maggioritaria e dal gruppo privato che rappresentiamo». In più specificava che questi gruppi privati avevano interesse ad una rapida esecuzione del pro-

gramma. L'ingegner Tognana diceva questo nel 1983.

Ho denunciato questi fatti reiteratamente e nell'ottobre 1983 mandavo questo esposto all'Intendenza di finanza, un esposto documentatissimo e ad esso mi si rispondeva che se ne era preso atto e che erano in corso le indagini. Ho sollecitato un riscontro nell'ottobre 1984 usando termini pesanti di connivenza o, quanto meno, di personale amicizia tra il ministro Visentini e l'ingegner Tognana e mi è stato risposto che sin dal novembre i militi della polizia tributaria di Bari avevano mandato regolare rapporto. Sollecitato personalmente, a mezzo di una lettera, il ministro Visentini il 26 novembre 1984 scriveva: « A tale incombenza si è provveduto in data odierna ». Inoltre, dal novembre 1984, il Ministero dell'industria aveva già gli elementi per rispondere e, a parte l'incongruenza di una risposta del Ministero dell'industria per motivi che sono stati identificati di chiara natura fiscale e tributaria, avrei preferito avere l'onore della presenza in Aula del sottosegretario per le finanze o del ministro Visentini.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, ha già parlato per due minuti in più rispetto a quelli che le sono consentiti. La prego di concludere. (*Interruzione del senatore Monaco*). Senatore Monaco, la Presidenza si attiene al Regolamento.

MONACO. Ma sta esponendo fatti che dobbiamo conoscere.

PRESIDENTE. Lei proponga che le risposte alle interrogazioni siano di quindici minuti invece che di cinque. La Presidenza rispetterà il nuovo Regolamento. La prego di concludere, senatore Mitrotti.

MITROTTI. Signor Presidente, è avvilente. Qui ci sono motivi perchè lei come Presidente, io come senatore e gli onorevoli interlocutori del Governo si vergognino, si vergognino! Qui abbiamo da arrossire. Qui si truffa lo Stato con l'aiuto dello Stato, Presidente! E lei conta i minuti di chi denuncia queste cose. Qui ci sono connivenze a livello di Ministro dell'industria! Ci sono connivenze!

PRESIDENTE. La prego di rivolgersi alla Presidenza con riguardo, senatore Mitrotti.

MITROTTI. Non c'è da avere riguardo!

PRESIDENTE. La prego di rivolgersi alla Presidenza con riguardo.

MITROTTI. Allora mi tolga la parola! Non è più compatibile con la democrazia che voi reclamate.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Mitrotti.

MITROTTI. Concludo, signor Presidente, ma chiedo — perchè ripresenterò il documento di sindacato parlamentare — che il Governo faccia tutto intero, tutto intero il proprio dovere perchè Monopoli ha pagato quell'insediamento. Lo hanno pagato gli italiani, lo ha pagato lo Stato con la cassa integrazione, con contributi. I gruppi di cui ci occupiamo hanno avuto il suolo gratuito, i servizi gratuiti e qual è stato il risultato? Da 800 dipendenti ne sono rimasti 400, a parte i miliardi di cassa integrazione.

Ma c'è un'altra vergogna. Lei, onorevole rappresentante del Governo, ha parlato di ristrutturazione del forno vernici. Le darò evidenza del fatto che quel forno vernici andava in manutenzione straordinaria e lo diceva la stessa ditta, non lo dico io. Hanno truffato lo Stato facendo passare per ristrutturazione la manutenzione straordinaria e ne ho i documenti! E allora quale controllo è stato disposto? È stato messo soltanto il coperchio sulla pentola ribollente delle connivenze. Vi è solo da vomitarci sopra!

DI CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Probabilmente il Governo farebbe bene a rispondere a certe interrogazioni non dopo un anno. Le risposte infatti sono contraddittorie nel contenuto.

Vorrei tralasciare questa inchiesta fiscale, da cui risulta l'evasione dell'azienda, ma desidero sottolineare come attraverso un meccanismo interno poi non si faccia pagare

quello che risulta dalla stessa evasione fiscale.

Vorrei dimostrare un'altra contraddizione. Ho qui con me il testo di un accordo sindacale, sottoscritto anche dalla stessa azienda, che dimostra il superamento della crisi aziendale. Non è possibile concepire una crisi che non esista più, come è stato sottoscritto dalla stessa azienda insieme al movimento sindacale, mentre nelle risposte fornite dal Ministro e dal Sottosegretario si dice addirittura che è necessario e urgente mettere in cassa integrazione altri 50 lavoratori nel semestre 1985. In particolare si afferma che di fronte alla crisi non esistente, all'evasione fiscale e ai bilanci in attività e all'attività complessiva di tutta l'azienda...

MITROTTI. Bilanci attivi.

DI CORATO. Non capisco perchè non si debba promuovere un'azione di ripristino dei livelli occupazionali quando l'azienda è stata installata nel comune di Monopoli. Infatti, l'organico dell'azienda, nel comune di Monopoli, non era di 250 lavoratori, quando si sono ridotti gli organici in questi anni, ma di 800. A me risulta che adesso siamo di fronte a circa 150 lavoratori messi anticipatamente in pensione.

Di fronte alla constatazione che non esiste crisi, che i bilanci sono attivi, non vi sembra che il Governo, a cui abbiamo rivolto l'interrogazione, dovrà in primo luogo svolgere un'azione...

MITROTTI. Utili di bilancio per 360 milioni, mentre vi è la cassa integrazione!

DI CORATO. Senatore Mitrotti, mi lasci esprimere.

Siamo di fronte a risposte che affermano, anche con accordi sindacali che potremmo documentare, che non vi è più crisi.

Nel passato è intervenuta la cassa integrazione e vi è stato il sostegno a questa azienda. Ricordo che, quando questa azienda è stata collocata a Monopoli, è stato dato un contributo di 500 milioni, oltre al suolo, alle infrastrutture, all'acqua. Ma la prima cosa che rivendico, poichè non condivido le rispo-

ste contraddittorie che sono state fornite, è che non è possibile accettare addirittura l'ipotesi di un'altra cassa integrazione per il semestre 1985: non è possibile, proprio perchè vi è questo riconoscimento della evasione fiscale e dell'attività commerciale e produttiva dell'azienda.

Non è possibile che non si giunga da parte del Governo, del Ministero — non so chi debba farlo — al ripristino dei livelli occupazionali e che non si indaghi sul perchè siamo di fronte a lavoratori messi anticipatamente in cassa integrazione quando non vi è alcuna misura volta a ripristinare il livello di occupazione iniziale.

Da questo punto di vista probabilmente le ragioni, al di là delle risposte contraddittorie, vanno ricercate nelle risposte molto tardive che vengono date alle interrogazioni: ciò comporta il non rispetto verso il Parlamento e i suoi rappresentanti. L'interrogazione è stata presentata l'8 febbraio 1984 e viene data risposta solo oggi, 8 marzo 1985, con più di un anno di ritardo, cosicchè la risposta stessa non corrisponde alla realtà di oggi.

Non sono soddisfatto, pertanto, della risposta che mi è stata data anche per quanto riguarda il problema dell'evasione fiscale. Ci troviamo di fronte ad una azienda che svolge la sua attività restringendo il livello occupazionale, adducendo la tesi che le ceramiche prodotte da altri paesi e importate nel nostro determinano una forte concorrenza mettendo in crisi la sua attività commerciale e produttiva. In incontri che abbiamo avuto è stato dimostrato che non era così, che l'azienda non è in crisi e che nel suo complesso svolge una determinata attività.

La risposta è anche drammatica sotto un altro punto di vista: il Governo infatti non si propone di assodare la verità e non prospetta alcun impegno al riguardo. E poi parliamo di provvedimenti per l'occupazione giovanile, parliamo di disoccupazione! Ecco quali sono le aziende che fanno diminuire il livello di occupazione, aziende che hanno seguito la via di prendere i soldi dallo Stato e che camuffano i loro bilanci a danno della collettività che ha ad esse fornito fondi.

Per questo invito il Ministro dell'industria

e il Governo nel suo insieme a rivedere la questione dell'azienda che ho citato nella mia interrogazione, perchè la risposta che mi è stata data non è esauriente sotto il profilo dell'evasione fiscale, della commercializzazione, della presenza dell'azienda sul mercato nazionale e sui mercati esteri. Come ho affermato nell'interrogazione, parte dei prodotti importati col marchio estero vengono decorati e successivamente commercializzati con il marchio del gruppo, cosa che determina bassi costi e alti rendimenti.

Queste sono le ragioni per le quali sono insoddisfatto, per cui occorre promuovere iniziative che il Governo e i Ministri finora non hanno voluto prendere per ristabilire la normalità, per garantire uno sviluppo di questa produzione e incrementare i livelli occupazionali che sono stati ridotti da 800 a 240 unità.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dai senatori Berlinguer e Libertini:

BERLINGUER, LIBERTINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha investito per l'informatica circa 50 miliardi nel periodo 1971-81 e 80 miliardi dall'81 all'83 e che nei prossimi anni prevede un ulteriore incremento degli investimenti in questo settore;

che, oltre a queste somme, altre ne sono state spese dai diversi Servizi dell'Azienda in varie apparecchiature elettroniche (ad esempio, minielaboratori) senza alcun coordinamento negli acquisti e nella politica delle commesse;

che con l'approvazione del Sistema informativo aziendale (SIA) da parte del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato si è creato uno strumento per conferire omogeneità di sviluppo ai vari sottosistemi in atto, per coordinarne l'attività e recuperare i ritardi ad oggi maturati,

si chiede di sapere:

1) qual è lo stato di attuazione dei vari progetti settoriali avviati (controllo domanda merci, controllo circolazione rotabili, con-

trollo gestione scorte, eccetera) ed in quali tempi se ne prevede il funzionamento a regime;

2) se nella elaborazione del nuovo piano poliennale delle Ferrovie dello Stato vengono definite le linee di tendenza aziendali anche per lo sviluppo dell'informatica;

3) quali criteri hanno portato ad affidare l'intero progetto del SIA ad una ditta privata (GE.DA.) senza il ricorso alla prescritta gara di appalto, dal momento che esistono altre qualificate ditte su scala nazionale e non si è riscontrata nessuna delle condizioni atte a giustificare una trattativa privata;

4) quali esperienze su complessi sistemi informativi, quale *curriculum*, quale affidabilità, comunque, è stata in grado di assicurare la suddetta GE.DA.;

5) quali iniziative le Ferrovie dello Stato intendono assumere per qualificazione, riqualificazione, mobilità del personale a fronte della introduzione di nuove tecnologie nei processi aziendali.

(3 - 00262)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Onorevole Presidente, si premette che, per quanto riguarda l'acquisizione di apparecchiature elettroniche, il coordinamento è sempre stato assicurato dall'organo competente, cioè il centro elettronico unificato delle ferrovie dello Stato, che, con legge 12 febbraio 1981, n. 17, è stato elevato da ufficio del servizio affari generali a settore autonomo a livello di servizio, per tutte le esigenze dei diversi settori dell'azienda, eccettuati alcuni casi, di interesse limitato e locale, per i quali il direttore generale ha autorizzato il singolo servizio a provvedere autonomamente per particolari esigenze tecniche.

Quanto alla situazione dei progetti ed esperimenti settoriali avviati, attualmente, sono completati, secondo gli obiettivi prefissati: il controllo domanda viaggiatori; il controllo circolazione rotabili ed il controllo

personale e contabilità. Si è conclusa la fase sperimentale del progetto orari e del controllo circolazione linee sulle linee Bologna-Parma e Roma-Formia. Saranno completati entro il 1985, il controllo gestione scorte e il controllo domanda merci. Saranno completati entro il 1986 il sistema informativo contabile ed il controllo rotabili in officina.

Per i progetti completati, sono attualmente allo studio o in corso di realizzazione quegli ampliamenti che possono ancora essere inseriti nella struttura del progetto originario senza alterarne la filosofia iniziale. Per gli esperimenti conclusi sono allo studio estensioni delle attività così da controllare settori più allargati. Per i progetti in via di completamento, esistono già dei risultati significativi; per il controllo gestione delle scorte, ad esempio, che è articolato in fasi che portano ognuna ad una realizzazione parziale, attualmente resta da completare la sola quarta fase; le altre tre, già in esercizio, consentono di utilizzare lo strumento informativo nei settori interessati alla gestione delle scorte, così come per il controllo rotabili in officina, per il quale è stato attivato un collegamento di terminali periferici all'elaboratore sul quale è in esercizio l'archivio tecnico dei carri.

Le linee di tendenza delle ferrovie dello Stato per lo sviluppo dell'informatica sono state già definite per consentire all'informatica stessa di costituire uno degli strumenti operativi dei nuovi piani di investimento.

Le tendenze delineate prevedono la realizzazione di un sistema informatico integrato, capace di supportare gli aspetti decisionali, operativi e di controllo presenti nei processi aziendali, in grado cioè di automatizzare il sistema informativo aziendale. La realizzazione di tale sistema prevede l'utilizzazione anche di risorse specialistiche esterne all'azienda ferroviaria, mentre la successiva gestione è prevista a totale carico delle ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori per il SIA alla società GE.DA, va fatta, innanzitutto, una distinzione tra le due fasi in cui si è articolato l'affidamento stesso. In un primo tempo il consiglio di amministrazione, nella seduta del 13 gennaio 1981,

dedicata all'esame delle conclusioni cui era pervenuta l'apposita commissione ministeriale nominata con l'incarico di mettere a punto un programma di sviluppo dell'informatica nell'ambito delle ferrovie dello Stato, con particolare riguardo all'aspetto dell'utilizzazione, ha condiviso, tra l'altro, il suggerimento della commissione stessa di affidare lo studio dello sviluppo dell'informatica nelle ferrovie dello Stato ad una società di consulenza particolarmente specializzata in tale attività. Circa le modalità di scelta di tale società, va tenuto presente che presso l'azienda non era all'epoca istituito un albo di fornitori di prestazioni *software*, quali assistenza e consulenza specialistica; ciò, sostanzialmente, a causa del fatto che fino ad allora le necessità di assistenza erano sempre state strettamente legate all'uso ottimale di determinate apparecchiature ed era pertanto risultato naturale rivolgersi ai fornitori delle apparecchiature stesse. L'introduzione del sistema informativo aziendale ha prospettato per la prima volta la necessità di ricorrere ad una consulenza di tipo generale. Peraltro, i vincoli derivanti dalla mancanza di un albo, dall'esigenza di procedere in tempi accettabili e dall'opportunità di limitare il campo dei potenziali fornitori a società di provate capacità hanno consigliato di non ricorrere al sistema dell'appalto concorso bensì ad una trattativa privata multipla con un ristretto numero di società.

Le società contattate, per la scelta delle quali sono stati sentiti anche gli esperti esterni componenti della sopracitata commissione ministeriale, al fine di garantirsi suggerimenti aderenti agli effettivi valori presenti sul mercato nazionale dell'informatica, sono state la Praxis Calcolo, la GE.DA e la Syntax.

Ognuna di esse è stata invitata a presentare la propria migliore offerta per uno studio di massima basato sui seguenti punti: rilevazione della situazione *hardware* e *software* esistente; rilevazione delle esigenze, servizio per servizio, attraverso un'ampia serie di riunioni con i vari responsabili di ciascun servizio; inquadramento delle esigenze di ciascun servizio nella realtà operativa di ogni compartimento; elaborazione

delle esigenze espresse a livello sia centrale che periferico; definizione del piano *software* e *hardware* in modo da tener conto delle esigenze di centralizzazione delle informazioni e di decentralizzazione dell'automazione delle attività operative; definizione dei sottosistemi da realizzare; definizione in linea di massima dei tempi di realizzazione dell'intero progetto.

Per disporre di maggiori elementi di valutazione, ogni società è stata anche invitata ad esplicitare il numero e le caratteristiche professionali degli specialisti impiegati, il tempo che si prevedeva di dedicare allo studio, la metodologia e la pianificazione degli interventi, le esperienze maturate e gli strumenti *hardware* e *software* impiegati.

Le conclusioni dell'indagine esperita hanno individuato nell'offerta della società GE.DA la più completa e tecnicamente valida a realizzare lo studio in oggetto.

Per quanto riguarda l'affidamento del lavoro successivo, relativo alla progettazione esecutiva del SIA, l'indirizzo preso dal consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nella seduta del 2 novembre 1983 di ricorrere ancora alla GE.DA è motivato dal fatto che detta società ha acquisito una conoscenza particolare e completa sia delle strutture organizzative che delle procedure, per cui appare oggi la più idonea a sviluppare i progetti esecutivi e la realizzazione degli stessi.

L'alternativa di affidarsi ad altri significherebbe dover ricominciare tutto il lavoro fino ad oggi svolto, determinando rilevanti false spese e un enorme ritardo in relazione all'esigenza di un eventuale nuovo contraente di acquisire quelle conoscenze che sono oramai patrimonio della GE.DA.

Comunque nella richiesta di offerta rivolta alle tre società contattate per lo studio del SIA si domandava esplicitamente di presentare, tra l'altro, le referenze da ciascuna acquisite nello svolgimento di analoghi incarichi. Gli elementi principali desumibili dalle referenze presentate dalla GE.DA sono i seguenti: opera nel settore dell'informatica da oltre 15 anni; occupa in Italia circa 500 persone, ad elevato livello di professionalità (oltre il 50 per cento laureati); vanta come esperienze più significative: la progettazione,

realizzazione e gestione del sistema informativo sanitario per la regione Lombardia; la progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo dei comuni di Roma, Torino, Napoli, Padova, Bergamo, Siracusa; la progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per l'ACEA di Roma; la progettazione del sistema informativo per l'azienda tranviaria municipale di Milano; la progettazione e realizzazione del sistema informativo aziendale della SEAT (Gruppo STET); la progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per l'università degli studi di Roma.

Va evidenziato, inoltre, che l'affidabilità e l'esperienza che l'azienda delle ferrovie dello Stato si attendeva dalla GE.DA hanno trovato piena conferma nello svolgimento del lavoro affidato, cioè la stesura del progetto di massima per il SIA, che è stato portato regolarmente a termine nei tempi contrattualmente previsti ed il cui contenuto, dopo approfondito esame di tutti i servizi dell'azienda, è stato approvato dal consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne l'introduzione nei processi aziendali di nuove tecnologie, l'azienda delle ferrovie dello Stato sta concretamente operando in vista del perseguimento del duplice obiettivo di acquisire, dall'esterno, elementi già specializzati nel settore dell'informatica e di riqualificare proprio personale da utilizzare nella medesima area, attuando altresì, in rapporto alle reali necessità, processi di mobilità del personale stesso.

Per quanto riguarda, infine, l'istruzione tecnica, le ferrovie dello Stato hanno quintuplicato dal 1983 lo stanziamento dei fondi per la preparazione professionale informatica del proprio personale, cercando di garantire una preparazione di base la più estesa possibile e pianificando una formazione specialistica per gli addetti di ogni settore.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sapere dall'onorevole Sottose-

gretario se conosce l'articolo del Regolamento del Senato che prescrive che il Governo risponda entro 15 giorni alle interrogazioni, perchè in questo caso siamo sulla soglia dei 15 mesi. Mi pare un *record* anche tra le interrogazioni che sono state così tardivamente discusse oggi.

Per giunta l'argomento in oggetto, l'introduzione di sistemi, di processi informatici nelle ferrovie dello Stato, dovrebbe suggerire di rispondere in tempi quasi reali. Fra l'interrogazione, presentata il 24 gennaio 1984, e oggi, la situazione si è aggravata. Quando è caduta la nevicata di gennaio, la paralisi dei trasporti, per esempio nel compartimento di Roma, non è derivata solo dal fatto che si sono gelati gli scambi dei binari, ma è derivata anche dall'assenza di scambi di notizie, di informazioni basilari sulla circolazione dei treni in Italia.

Vi sono quindi gravi carenze. Da troppo tempo ormai l'introduzione di nuove tecnologie nelle ferrovie dello Stato è bloccata per carenze dell'amministrazione e anche forse per favori resi a terzi, per appalti ottenuti in maniera tale da rasentare la illegalità. In questo caso anzi si viola la legalità perchè l'articolo 41 stabilisce che vi sono soltanto due motivi che consentono di procedere a trattativa privata: l'urgenza, per esempio il crollo di un ponte, e l'esistenza di un fornitore unico. In questo caso non si tratta nè dell'uno nè dell'altro motivo.

L'onorevole Sottosegretario ha detto molto ingenuamente che mancava l'albo. Questa condizione non è prevista dai regolamenti, ma se non c'è l'albo degli appaltatori vi è almeno l'albo telefonico. Ormai le società di informatica sono talmente numerose che ci si sarebbe potuti rivolgere a molte di esse. Invece ne sono state scelte tre, e l'appalto è stato dato a una società molto discussa. Se, anzichè limitarsi a fare l'elenco dei lavori da essa eseguiti o progettati, si fosse chiesto a coloro che hanno commissionato i lavori quali risultati si erano avuti, si sarebbero avute molte negative sorprese. Il comune di Roma, per esempio, è molto insoddisfatto della collaborazione con questa società.

Aggiungo che attualmente il lavoro procede a ritmo lentissimo. Esiste il fondato

sospetto che questo ritmo sia deliberato, nell'attesa di una revisione dei prezzi, un metodo che consente di guadagnare tanto più quanto meno si fa. Intanto vengono danneggiati i cittadini italiani che debbono, di persona o con le loro merci, utilizzare le ferrovie dello Stato.

Questi sono i motivi funzionali e morali per i quali dichiaro profonda insoddisfazione per la risposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione presentata dal senatore Murmura:

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere con quali mezzi ed in quanto tempo intende intervenire per risolvere le numerose carenze dei servizi nell'aeroporto di Lamezia Terme, ripetutamente segnalate da autorità, cittadini ed organizzazioni sindacali.

(3-00412)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Signor Presidente, il servizio di gestione e di manutenzione degli impianti dell'aeroporto di Lamezia Terme è affidato alla ditta SMIA-SUD (Società meccanica impianti aeroporto) la quale, nell'espletamento dell'incarico, non ha dato luogo finora a rilievi sotto il profilo della funzionalità degli impianti.

Pertanto, l'unica carenza che, in passato, si è verificata ha riguardato i servizi dell'aerostazione, gestiti dal Consorzio per la gestione dell'aeroporto e, in particolare, il funzionamento dei nastri trasportatori. Al riguardo, per consentire l'efficienza del predetto servizio, la direzione generale dell'aviazione civile ha provveduto direttamente, con conseguente rivalsa sul citato consorzio, che non effettuava i dovuti interventi.

Per quanto riguarda altre eventuali carenze, si fa presente che ormai sono stati ripristinati sia il servizio dello sfalcio dell'erba sia il tratto di recinzione mancante vicino ad

alcune radio-assistenze alla navigazione aerea.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, nel momento in cui ebbi a presentare l'interrogazione, non potevo certo immaginare le cose che sarebbero accadute dopo. Poichè dal momento della presentazione ad oggi parecchio tempo è passato, è logico che alcune delle ragioni, quelle fondamentali, che avevano deter-

minato la presentazione della mia interrogazione sono venute meno.

Mi auguro che i rapporti tra il Consorzio aeroportuale e il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile evitino per il futuro il ripetersi delle carenze che avevano determinato la presentazione della mia interrogazione. Mi dichiaro pertanto soddisfatto delle cose dette e mi auguro che sulla stessa materia e sullo stesso argomento non abbia più a richiamare l'attenzione del Governo per la soluzione di tali problemi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

Presidenza del presidente COSSIGA

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali» (745)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

È approvato

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Atto stesso.

È approvato

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale ».

Il terzo comma dello stesso articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno, nè, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante ».

È approvato

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorità, è concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorità, entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si è rivendicata la priorità sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito ».

È approvato

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della nuova va-

rietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre, salvo quando si tratti di una prassi stabilita per designare certe varietà. Tale denominazione deve:

1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

2) essere identica a quella già registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novità vegetali per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell'ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;

3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varietà vegetale o sulla identità del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varietà preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 è sostituito dal seguente:

« È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o altra simile indicazione, purchè la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile ».

È approvato

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, è resa accessibile al pubblico ai sensi del successivo articolo 9 ».

È approvato

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« All'esame di cui al punto *a*) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti *b*) e *c*) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, può non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali.

Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati ».

È approvato

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« Per le domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione è di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque può comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varietà vegetale ».

È approvato

Art. 9.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarità formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni ».

È approvato

Art. 10.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-*bis* ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto ».

È approvato

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto è nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorrevano le condizioni stabilite al secondo comma, lettera *c*), ed al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

È approvato

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie ».

È approvato

Art. 13.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per nuova varietà vegetale è soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali.

Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ».

È approvato

Art. 14.

Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. — Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale ».

È approvato

Art. 15.

I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

È approvato

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Approvazione di questione sospensiva
per il disegno di legge n. 762.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984».

MARTINI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero proporre, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, la questione sospensiva in ordine al disegno di legge n. 762 e desidero darne brevemente la motivazione.

Questo accordo internazionale è fondato su un presupposto: l'impegno espresso unilateralmente dal Governo di Malta a mantenere una posizione di assoluta neutralità, basata sui principi di equidistanza. L'Italia recepì questa volontà con un atto di natura parimenti unilaterale, ed in questo contesto ha anche chiesto ed ottenuto chiarimenti sull'accordo concluso da Malta con l'Unione sovietica del 1981, e su quello del novembre scorso con la Libia.

Il provvedimento all'ordine del giorno, derivato a seguito dello scambio di note dopo l'accordo del 1980, si prevede la corrispondenza di 14 milioni di dollari che l'Italia si è impegnata a trasferire a Malta sotto forma di aiuto vincolato. I patti devono essere mantenuti e *nulla quaestio* sul contenuto del provvedimento al nostro esame. Il nostro interesse alla neutralità di Malta è indiscusso, e tutto ciò che può favorirla è altrettanto da sostenersi. Ma abbiamo assistito, proprio in questi ultimi giorni, il 23 febbraio, all'arresto di un nostro concittadino, Massimo Gorla, presidente dell'Unione europea dei giovani democristiani. Il reato in cui è incorso è l'aver partecipato ad un comizio del Partito nazionalista maltese, che è il partito di opposizione all'attuale governo di Malta. L'arresto è in applicazione di una norma legislativa dell'isola che fa divieto agli stranieri di partecipare al dibattito politico nell'ambito di quel paese; questa legge è dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e di essa si è discusso anche recentemente in sede UEO: a quel dibattito hanno partecipato anche i nostri colleghi italiani, onorevoli Amadei ed Antoni. Il problema che è di fronte alla Corte europea è se questa legge di Malta sia conciliabile con i diritti dell'uomo che la Corte europea difende. Per un atto di protesta per quanto è successo, e per solidarietà nei confronti di questo nostro concittadino privato di una delle libertà essenziali — Massimo Gorla è stato, sia pure per breve tempo, incarcerato — propongo la questione sospensiva in ordine al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Il senatore Martini ha proposto una questione sospensiva senza peraltro indicare la durata della sospensione; ciò significa che, qualora la questione sospensiva fosse approvata, spetterà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilire la data della discussione del disegno di legge n. 762.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

MILANI ARMELINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ARMELINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come Gruppo comunista non aderiamo alla richiesta così come motivata dalla senatrice Martini. Possiamo comprendere le motivazioni che hanno dettato la proposta della questione sospensiva, ma non ci sentiamo di condividerle pienamente. Altri paesi occidentali prevedono norme legislative che contengono identici limiti e la senatrice li conosce come li conosciamo noi. Non vorremmo soprattutto che questa rivalsa, a livello parlamentare, su un trattato internazionale possa creare, per questo ramo del Parlamento, un precedente che riteniamo anche poco giustificabile.

Dato che si è chiesta una sospensiva senza specificarne la data, opereremo come Gruppo affinché dalla prossima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari questo argomento sia nuovamente e rapidamente incluso all'ordine del giorno del Senato.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **POZZO.** Signor Presidente, la nostra parte politica è in genere favorevole alla ratifica degli accordi internazionali e sarebbe favorevole anche alla ratifica degli accordi con la Repubblica di Malta se non pesasse, su questi rapporti, una serie di inquietanti interrogativi. Mi rendo conto che la materia è estremamente delicata e la senatrice Martini ha fatto cenno ad un episodio, ma ce ne è più di uno su cui si impone la riflessione da parte della Commissione esteri. Sono quindi favorevole alla sospensiva proposta dalla senatrice Martini. Sono anche favorevole ad un momento di riflessione e dato che in questa Aula se ne fanno tanti, non vedo perchè dovremmo precipitarci a ratificare un accordo che presenta degli interrogativi. Non voglio illustrare il contenuto di questo accordo, anche perchè nei dieci minuti che ho a disposizione non potrei esprimere con tutta la cau-

tela e la delicatezza necessaria il problema che sul piano internazionale pone la questione degli accordi con Malta.

Confermo quindi che il mio Gruppo voterà a favore della questione sospensiva proposta dalla senatrice Martini.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo liberale ritiene opportuno associarsi alla richiesta di sospensiva concernente il disegno di legge n. 762. Le ultime vicende riguardanti i rapporti con Malta — e non mi riferisco soltanto all'episodio specifico cui si è richiamata la collega Martini ma a tutti gli altri che lo hanno preceduto — ci inducono a ritenere opportuna una pausa di riflessione, per cui ci esprimeremo a favore della proposta di sospensiva.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, desidero, a nome del Gruppo repubblicano, associarmi alla proposta di sospensiva della collega Martini.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, anche noi, per le ragioni già esposte dalla collega Martini, aderiamo alla proposta di sospensiva.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Sinistra indipendente aderisce alla proposta di sospensiva con un'ulteriore precisazione: si augura che questa pausa di riflessione possa servire anche a

riscrivere l'articolo unico del collegato disegno di legge n. 879 allo scopo, da un lato, di renderlo più efficace rispetto all'obiettivo che esso si propone e, dall'altro, di sgombrare il campo dal sospetto che si tratti di danaro distribuito con fini troppo particolari.

DELLA BRIOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA BRIOTTA. Il Gruppo socialista non si opporrà alla proposta di sospensiva della collega Martini. Dobbiamo però aggiungere che la delicatezza del problema ci induce a non entrare nel merito e che tale questione deve essere trattata a mente serena, avendo presente gli interessi dell'Italia nello scacchiere mediterraneo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Martini.

È approvata.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in ordine al successivo inserimento, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, del disegno di legge n. 762.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979» (769) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ceccatelli. Ne ha facoltà.

CECCATELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto del Senato che il Gruppo democratico cristiano auspica favorevole alla ratifica della convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, è un segno concreto di attenzione dello Stato e del Governo italiano alla questione femminile in occasione del prossimo 8 marzo, data nella quale le donne celebrano le tappe faticose dell'evoluzione della condizione femminile nello sforzo, ogni anno ricorrente, di coinvolgere strati sempre più ampi della pubblica opinione intorno all'obiettivo dello sviluppo e della diffusione di un'idea fondamentale della cultura moderna, «non poter realizzarsi cioè la crescita del benessere della società e della famiglia se non si apre alla donna, negli stessi termini che per l'uomo, la possibilità di servire il paese e l'umanità nella misura propria di ogni persona». Sono queste le parole della convenzione.

Non v'è dubbio, come ha sottolineato la relatrice, senatore Maria Eletta Martini, che l'Italia giunge all'atto di ratifica in ritardo rispetto al punto di evoluzione della condizione femminile nel nostro paese. Basterebbe pensare alla legislazione italiana per la tutela della maternità, la più avanzata in Europa e una delle più avanzate nel mondo, o al nuovo diritto di famiglia, che ripropone un assetto giuridico imperniato sulla pari dignità dei coniugi e dei membri della famiglia, e basterebbe pensare alla più recente legge n. 903, che ha coinciso con la responsabilità del Ministero del lavoro ad una donna, l'onorevole Tina Anselmi, legge nella quale si afferma tra l'altro il principio della reciprocità della responsabilità del padre come della madre lavoratori per l'assistenza al figlio malato.

Il ritardo quindi denuncia da solo la distanza che ancora divide i movimenti delle donne e, più esattamente, ciò che si muove nella coscienza delle donne e i centri decisionali del paese.

Infatti, il grado di consapevolezza della pari dignità delle diverse persone, ossia della dignità intrinseca dell'essere umano senza distinzione di sesso, di colore, di cultura e di

religione, è radicato ormai non solo nelle donne che in forme e modi diversi si sono in un certo modo dedicate a risolvere le questioni femminili, ma tale consapevolezza si è diffusa tra le donne in generale, se è vero, e lo è, che numerose sono le donne nei consigli di fabbrica, nei consigli scolastici, nel volontariato, nelle espressioni cioè più dirette della democrazia e più intimamente capaci di interpretare il bisogno di umanizzazione nei rapporti personali, così accentuato in una femminilità equilibrata ed evoluta. Vi è cioè in questo ritardo un aspetto politico che, proprio nel momento in cui si manifesta la volontà politica di ratificare la convenzione, non può essere sottaciuto.

I movimenti delle donne tutti, da quelli culturali a quelli di partito, da quelli sindacali a quelli più genericamente sociali, non sono ancora riusciti a rappresentare l'evoluzione della condizione femminile, che essi in modo speciale promuovono, in termini tali da far assumere la questione femminile come questione nazionale sia alle istituzioni che ai Governi, sia ai partiti che agli operatori economici e agli operatori culturali e sociali.

E quando ci sono riusciti come nel rapporto con il Parlamento, che nel tempo ha sviluppato un'attività legislativa qualitativamente e quantitativamente importante sul tema della tutela della donna, prima, e della parità, dopo, non sono stati capaci di un'azione diffusa di controllo nell'applicazione delle leggi tale da rendere costume di vita quegli stessi principi enunciati con tanta chiarezza nelle leggi.

Dico questo perchè sono convinta che non sia consentito a noi donne che abbiamo specifiche responsabilità in materia celebrare puri rituali, in questo caso congratularci della ratifica di questa convenzione, nè sia consentito limitarci in tale occasione a denunciare ritardi di una cultura politica e di gestione del Governo tutto sommato prevalentemente ritagliata sulla condizione dell'uomo.

Per parte mia almeno, credo sia giusto ricercare in primo luogo i nostri ritardi — intendo nostri come dirigenti femminili — e le nostre incapacità ad affrontare la que-

stione femminile in termini nuovi partendo appunto dalla crisi che l'emancipazione della donna ha aperto non solo nella società ma anche nel rapporto tra donne e politica.

Non vi è dubbio che siamo in particolare noi donne a sviluppare la ricerca intorno alle modificazioni delle relazioni interpersonali e familiari, ai motivi per cui le donne, numerose nelle realtà di base, resistono ad esprimere le loro grosse potenzialità, come le definisce la relazione Martini, nelle strutture dei partiti, alle ragioni per le quali esse tendono ad inventare nuove espressioni e nuove forme del loro impegno politico e sociale.

L'intelligenza femminile, con la specificità di creatività e di fantasia che la caratterizza, insieme alla crescita di una coscienza critica, sta inventando una diversa socialità, un diverso modo di essere partito e incide a fondo in direzione di una generale diversificazione della domanda politica.

Non a caso la convenzione che stiamo per ratificare dedica tanto spazio all'aspetto culturale dell'azione diretta a cancellare ogni discriminazione tra uomo e donna. Mi riferisco in particolare alla premessa posta alla convenzione e agli articoli 3, 5, 7 e 10, che legano con chiarezza l'affermazione pratica della pari dignità tra la donna e l'uomo agli obiettivi dello sviluppo economico e sociale dell'umanità e al traguardo della pace.

Il progresso delle donne in tutti gli aspetti della vita, anche, in particolare, della vita politica e pubblica, è la chiave di lettura della convenzione, che considera tale progresso indispensabile presupposto per il progresso generale dei popoli: il progresso della donna è cioè base per una ordinata convivenza familiare, in particolare in ordine — dice la convenzione — alla considerazione principale che è nell'interesse dei figli, ma progresso — insiste la convenzione all'articolo 7 — è soprattutto la formazione concreta delle condizioni per assicurare la partecipazione della donna all'elaborazione della politica dello Stato e alla sua esecuzione, per consentirle di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di Governo.

Se ci si confronta allora con lo spirito della

convenzione, si avverte subito che abbiamo, uomini e donne investiti di responsabilità, ancora molto cammino da fare nell'interesse della famiglia, della società civile e politica, delle istituzioni e dei popoli. È indubitabile che, come ho accennato all'inizio, l'Italia è in regola (per gran parte almeno) con la lettera della convenzione. L'Italia infatti ha conquistato leggi chiaramente paritarie anche in ordine ai problemi messi a fuoco dalla convenzione: la cittadinanza; l'eguaglianza dei diritti in materia di educazione scolastica e professionale; lo sviluppo della scuola mista per rimuovere ogni «convenzione stereotipata» dei ruoli dell'uomo e della donna (anche se per questa materia è indispensabile una maggiore attenzione nell'adozione dei libri di testo, troppo spesso ispirati ad una concezione meccanica e consumistica dei ruoli paterno e materno, maschile e femminile); l'abolizione di discriminazione nel campo dell'impiego e della retribuzione (anche se è utile una revisione dell'articolo 1 della legge n. 903 riferito al collocamento al lavoro); la eguaglianza nell'accesso ai servizi sanitari, nel diritto di famiglia e così via.

Questo elenco approssimativo dà un'idea della buona coscienza dei Governi e del Parlamento nel momento di ratifica della convenzione.

Ma non possiamo sottacere alcuni problemi che si porranno a noi nel momento in cui, articolo per articolo, dovremo fare il punto sui risultati reali.

Ci sono tre questioni aperte che la lettura approfondita della convenzione ripropone: 1) le discriminazioni tra le donne. Vi sono intere fasce nella condizione femminile che sono state quasi ignorate, lasciate cioè ai margini dello sviluppo culturale politico e sociale; 2) il concetto di parità in questa seconda fase del femminismo; 3) gli strumenti ed i modi per la promozione di una corretta parità, rispettosa cioè dell'eguale dignità degli esseri umani e insieme della loro specificità.

Sul primo punto, cioè le discriminazioni tra le donne, la tutela della maternità e della paternità così come è prevista dalle leggi nn. 1204 e 903 non è applicata alle lavoratrici rurali e autonome.

Il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere

re ha presentato al Senato un disegno di legge che intende affrontare tale discriminazione. Del resto la convenzione, all'articolo 14, considera in modo specifico la condizione della donna rurale.

Per 11 milioni (o 13 secondo alcune statistiche) di casalinghe è invalsa, fin qui, la convinzione che non lavorino e infatti non è prevista per loro alcuna misura, dalle pensioni all'infortunistica, contemplata invece per tutte le altre lavoratrici.

La Democrazia cristiana insieme alle ACLI, in particolare, pose il problema della pensione alle casalinghe già negli anni '50 e successivamente elaborò la legge sul lavoro a domicilio, ma erano tempi nei quali si tendeva ad accreditare il principio che soltanto nel lavoro dipendente o autonomo, ma svolto fuori casa, la donna poteva emanciparsi.

Oggi sta emergendo una diversa cultura del lavoro soprattutto fra i giovani, una diversa cultura che le donne democristiane hanno contribuito a promuovere, già nel dibattito sul *part-time*, interpretato come mezzo che consente la esplicazione del ruolo lavorativo remunerato e un più sereno adempimento ai compiti soprattutto materni. Più avanti, sono state ancora le donne democristiane a portare la questione generale della organizzazione dell'orario di lavoro, puntando anche sull'orario flessibile: e hanno tentato di coinvolgere, in una nuova cultura del lavoro e dei ruoli legati alla specificità, l'uomo, ottenendo nella legge n. 903 il riconoscimento dello specifico ruolo del lavoratore padre.

Oggi è ancora la Democrazia cristiana a porre il problema della pari dignità del lavoro in casa e fuori casa, presentando un disegno di legge quadro per il riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo e quindi della rivalutazione della multiforme professionalità della casalinga, attraverso la promozione di cooperative di casalinghe per i servizi alla famiglia. Ed è ancora la Democrazia cristiana a presentare l'articolo 21, nella proposta di riforma delle pensioni della Democrazia cristiana, per la inclusione nel sistema dell'INPS delle casalinghe. La nostra è una visione del problema che rifiuta rivendicazioni di tipo assistenziale (come invece è

stato fatto con altre proposte: facilitazioni nei trasporti, nel cinema, eccetera) che assimilano la condizione casalinga a quella dell'handicappato e dell'anziano.

Sul secondo punto, il concetto di parità in questa seconda fase del femminismo, emerge sia dal testo della convenzione che dalla relazione della senatrice Martini la questione di cosa si debba intendere per parità. E mi sembra di poter affermare che la questione è ancora discussa e controversa. Il punto di snodo è proprio nell'incontro tra diritto a vedere riconosciuta la pari dignità dell'uomo e della donna ed il diritto-dovere, per l'uno e per l'altra, alla affermazione delle rispettive specificità e quindi, almeno in certa misura, dei rispettivi ruoli, che peraltro si integrano tra loro, di contro al percorso parallelo seguito per anni ed anni.

Sembra allora più appropriata la richiesta, avanzata da gran parte delle donne alle istituzioni, ai governi, alle formazioni politiche e sociali, di condizioni di pari opportunità per la donna e per l'uomo, così che la selezione, ai vari livelli della vita pubblica e privata, avvenga sul parametro della qualificazione e non sia inficiata da pregiudizi o da chiusure del potere di fronte ad ogni diversità di giudizio e di comportamento. E sbaglia, a mio avviso, chi ritiene bizantinismo la distinzione tra l'obiettivo della parità e quello della pari opportunità, giustamente sottolineata anche nei lavori della Commissione sui problemi delle donne al Parlamento europeo.

Sul terzo punto — quali gli strumenti e i modi per far avanzare una cultura della corretta parità — sorge la questione, presente nella convenzione all'articolo 4 e ripresa nella relazione Martini, relativa alle discriminazioni positive intese come strumento temporaneo (articolo 4), eccetto che per la protezione della maternità sempre da perseguire, tendente ad accelerare il processo di instaurazione, di fatto, della uguaglianza tra uomini e donne.

Non vi è dubbio che vi sia una intrinseca contraddizione tra l'obiettivo di parità e l'azione di discriminazione positiva, ma sembra a me che l'articolo 4 risolva, in parte almeno, il problema, adottando il criterio della temporaneità, criterio che chiama in causa

in modo speciale l'equilibrio e la correttezza dei movimenti femminili in special modo. Una discriminazione positiva adottata da quasi tutti i partiti, per quanto riguarda la pari opportunità tra uomo e donna in politica, è costituita dalla quota di donne imposta negli organi deliberanti dei partiti, dei sindacati e di alcune associazioni miste.

La relatrice stessa non concorda con l'introduzione di tale strumento. Io ritengo che occorra soprattutto puntare sulla qualità politica della donna per promuoverne la presenza negli organi. Ma è un fatto che gli apparati del potere resistono a chi è portatore di un nuovo modo di fare politica: ad altri orari di svolgimento della vita politica e ai metodi di organizzazione del consenso diversi, all'apertura ad un'interpretazione del cammino che le donne possono fare meno legata a pregiudizi e a ideologie, in una comunanza verificata sulle esperienze compiute. In questo senso si può convenire sulle discriminazioni positive per accelerare una visione dei problemi più comprensiva del diverso modo con il quale uomini e donne vivono gli stessi problemi. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nespolo. Ne ha facoltà.

NESPOLO. Signor Presidente, colleghi, alla ratifica ed esecuzione della convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, che è stata adottata a New York il 18 dicembre del 1979, il Parlamento italiano — lo ha ricordato la senatrice Martini nella sua relazione introduttiva — giunge con un grandissimo ritardo, e oltre cinque anni, colleghi senatori, e dopo che ben 50 paesi nel mondo l'hanno ratificata! Non credo che questo ritardo sia senza significato; credo invece che anch'esso costituisca un dato politico dal quale partire e non certo per giudicare questa convenzione, ma per denunciarne il ritardo. Anche noi comunisti infatti conveniamo col parere espresso or ora dalla senatrice Ceccatelli sulla validità della convenzione soprattutto con la questione che la stessa collega poneva nel suo intervento chiedendosi quale rapporto

esista tra legislazione vigente, scelte del legislatore e traduzione di queste scelte nella realtà concreta: nelle scelte concrete di Governo, che garantiscano parità tra l'uomo e la donna. Non a caso la relazione si è soffermata sull'articolo 4 della Convenzione al nostro esame, sottolineando la necessità che vi sia conformità tra intenzioni e scelte concrete. Sì, questo è un obiettivo importante, onorevoli colleghi, non c'è dubbio. Ed è importante se seriamente considerato e se, soprattutto, riusciremo a far sì che questa Convenzione costituisca un'occasione di riflessione per tutti, sul livello, sul momento, sulla situazione nella quale versa la condizione femminile nel nostro paese.

La senatrice Martini, nella relazione introduttiva, ha ricordato leggi importanti come quella concernente il divieto di licenziamento per matrimonio, o la legge per le lavoratrici madri, il diritto di famiglia e la parità delle donne nel mondo del lavoro. Leggi che hanno segnato la storia di milioni di donne nel nostro paese, ma che contemporaneamente hanno anche segnato il cammino e lo sviluppo della democrazia italiana, per tutti, onorevoli colleghi, uomini e donne. Vorrei ricordare anche la legge sul divorzio o quella per l'interruzione volontaria della gravidanza. Tali leggi e i momenti referendari che ad esse hanno fatto seguito hanno segnato tappe importanti nella storia del nostro paese e nella vita delle donne. Milioni di donne hanno posto un problema ancora oggi all'ordine del giorno e sottoposto all'attenzione del dibattito politico, sociale e culturale della nazione: hanno «osato» porre — uso questo verbo naturalmente tra virgolette — il problema della loro dignità e libertà sessuale. Sì, sono fatti importanti, onorevoli colleghi, ed hanno segnato il cammino della nostra società. Nessuno di essi è stato consegnato gratuitamente alle donne, nessuna conquista ha mancato di essere accompagnata, passo passo, dalla lotta e dall'impegno delle donne. Dalla conquista e difesa del lavoro, al fatto nuovo e straordinario di milioni di ragazze che potevano accedere alla scuola, a una diversa formazione e che per ciò stesso accedevano a nuove opportunità di vita e di eguaglianza, alle leggi per i diritti civili.

Credo che sia molto significativo il fatto che su questi temi, su questi problemi si possa registrare oggi non il divergere, ma il convergere, da posizioni politiche diverse, delle opinioni delle donne. Anch'io convengo con la senatrice Martini e con la senatrice Ceccatelli sulla necessità di superare la legislazione di tutela nel nostro paese perchè, ad esempio, questa legislazione, che ha caratterizzato per decenni le leggi italiane, non ha mai impedito — lo sappiamo bene — che le donne facessero le mondine o le raccoglitrici di olive, ma ha impedito che esse entrassero nella magistratura, nella polizia, nel corpo dei vigili urbani e così via.

Superiamola dunque questa legislazione di tutela perchè in molti casi essa è servita a confermare, anzi ad affermare e perfino a utilizzare una condizione di subalternità della donna imposta dall'organizzazione sociale e dal modo di governare nel nostro paese. Però non basta dire, onorevoli colleghi, che si debbono fare scelte di parità affinché ciò avvenga davvero. Bisogna partire dalla specificità della condizione femminile. La collega Ceccatelli richiama questo problema; ci troviamo di fronte al vero nodo politico che le donne pongono oggi alla politica nel suo complesso, ma soprattutto a chi governa questo paese. Il problema delle azioni positive, di cosa fare, di quali scelte operare per garantire la parità. Non basta scriverlo in una legge anche se è una legge importante, come la n. 903, se poi il Governo si disinteressa della sua applicazione, se poi i Ministri del lavoro, anno dopo anno, sempre con ritardo — a volte se ne dimenticano persino — presentano le relazioni sulla sua applicazione, se non si fanno scelte che guardano agli interessi complessivi delle donne.

Oggi vi è un'emergenza, nel nostro paese, che riguarda certamente tutti, ma in particolare riguarda le donne: una emergenza che deve essere sottolineata ed è l'emergenza del lavoro. Quando si vive in una società come la nostra, nella quale il 60 per cento delle ragazze è iscritto alle liste di collocamento ed una donna su tre cerca lavoro e o non lo trova oppure spesso si deve accontentare di lavori stagionali o precari, quando si vive in questa situazione, colleghi senatori, la parità

tra uomo e donna, quella scritta nella Costituzione, è contraddetta nei fatti. Non si dica che le donne che lavorano sono aumentate.

Quando parlo con le donne in cassa integrazione mi colpisce sempre — e credo che sia un'esperienza comune a tante di noi — il fatto che le donne discutono e si preoccupano certo di quel tale decreto che il ministro De Michelis firma con così grande ritardo, ma contemporaneamente, accanto al problema della disoccupazione, della cassa integrazione, che per le donne più che per gli uomini significa impossibilità di trovare un altro posto di lavoro, accanto alla preoccupazione per il vivere quotidiano, sentono la preoccupazione per la qualità della propria vita, per quel lavoro conquistato con fatica, che va conciliato con l'impegno familiare, ma che è anche un fattore di emancipazione, di autonomia, di libertà. E perderlo significa una più difficile condizione economica, ma anche un arretramento della qualità della propria vita. Allora il problema delle azioni positive deve essere risolto, con scelte di fondo. Onorevoli colleghi, mi guardo bene dal dire che non occorre una specificità di iniziativa nei confronti delle donne; anzi, ma deve essere una specificità alta che guardi complessivamente la situazione attuale, la situazione nella quale ci troviamo. La rivoluzione tecnologica, lo sviluppo della nostra società e del mondo, come li affrontiamo? Forse restringendo la risposta positiva ai bisogni dell'individuo, le condizioni materiali di milioni di donne e di giovani, restringendo e non qualificando le caratteristiche dello stato sociale, oppure guardando in una direzione diversa, non assistenziale ma di diritti più ampi e per tutti?

Questo Governo ha scelto la prima strada. La chiamata nominativa nei contratti di formazione e di solidarietà, onorevoli colleghi, danneggia le donne così come l'assenza di una seria riforma del mercato del lavoro e la mancanza di progetti per l'occupazione giovanile sono scelte obiettivamente antifemminili. La senatrice Martini nella sua relazione ha dichiarato — ed io condivido questa analisi — che per superare la legislazione di tutela nei confronti delle donne sono necessarie politiche globali serie, fatte da uomini e da

donne. Ebbene confrontiamoci su queste politiche, non per polemizzare ma per discutere, per lavorare insieme e per superare l'enorme difficoltà nella quale ci troviamo; per invertire un modo di governare che è contro gli interessi e le speranze delle donne. È contro, ad esempio, quando considera un lusso, nelle varie leggi finanziarie, le spese dei comuni, delle province, e delle regioni per i consultori, per gli asili-nido, per la scuola o per l'assistenza agli anziani e quando si teorizza la privatizzazione e la risposta privata a bisogni che sono del singolo ma anche collettivi.

Siamo sensibili, senatrice Ceccatelli, al problema della condizione della casalinga rinunciando a vecchie illusioni non perchè non siano giuste ma perchè quando viene proposta una pensione e uno stipendio a tutte le casalinghe...

CODAZZI. La nostra proposta era un'altra.

NESPOLO. Era comunque una scelta, senatrice Codazzi, che corrispondeva al 50 per cento del prodotto interno lordo. Non dico che voi facciate ancora questa proposta. Noi comunisti diciamo che va affrontato il problema della condizione delle casalinghe; discutiamolo e cominciamo da un fatto fondamentale: la riforma delle pensioni. Da quanti anni la stiamo aspettando! Per ora quello che sappiamo è che si vogliono elevare i limiti di età pensionabile per le donne e se questa è la scelta, non è la nostra scelta, lo diciamo con chiarezza: risolviamo con serietà il problema delle pensioni sociali. La convenzione si riferisce anche ad altri problemi, in particolare a quello della cittadinanza, ricordato — trattandosi anche di inadempienza del legislatore italiano — dalla senatrice Martini. È una questione che va risolta, la legislazione va anche adeguata, ma la legge nuova è osteggiata, nella sua applicazione, e spesso in modo grave, come nel caso del marito straniero della cittadina italiana.

La senatrice Ceccatelli si è augurata, nel suo intervento a proposito di un altro problema, che si inverta il rapporto tra le donne e la gestione del potere, che si superi la estra-

neità all'organizzazione del potere che tante donne hanno, certamente anche per condizionamenti sociali, ma anche, dico io, per come il Governo si presenta nelle sue varie articolazioni nel nostro paese, e perchè spesso — e questo avviene per le donne ma non solo per le donne — il linguaggio politico è lontano dai loro interessi, dalle loro speranze e dai loro bisogni.

Dobbiamo lottare, noi donne, noi che qui, dall'interno delle istituzioni, facciamo uno sforzo ed una battaglia spesso comune per questi obiettivi; dobbiamo soprattutto lavorare per una organizzazione della società tale da valorizzare e non da comprimere l'individuo, da esaltare le possibilità del singolo e non mortificarle. La società deve inoltre essere pacifica, e non è vero se diciamo che le donne non sono in prima fila nelle manifestazioni per la pace. Una grande scrittrice femminista — e credo che in questo possiamo riconoscerci tutte — ha affermato che c'è un'alternativa tra «vincere e morire», ed è «vivere». Anche questo impegno e questo sforzo per la pace sentiamo di esprimere come donne. Non da sole e non per noi soltanto, ma per la collettività tutta. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinucci Mariani. Ne ha facoltà.

* **MARINUCCI MARIANI.** Signor Presidente, sarò brevissima anche perchè ritengo che, essendo in sede di ratifica di una convenzione internazionale, di questo soprattutto dobbiamo parlare per segnalare che questa convenzione è di grandissima importanza e che, contrariamente a quello che abitualmente si dice, può spingere in avanti la legislazione del nostro paese perchè in più punti ce ne ricorda i ritardi.

Desidero fare rapidamente la storia della firma di questa convenzione per ricordare al Parlamento della Repubblica che fu sforzo delle donne italiane componenti la delegazione alla Conferenza delle Nazioni Unite per le donne, tenutasi a Copenaghen nel luglio 1980, ottenere che il Governo italiano consentisse alla firma di questa convenzione. Nel momento in cui moltissimi dei paesi del-

l'Occidente sviluppato e di quelli in via di sviluppo si apprestavano a firmarla, il Governo italiano tardava a dare il suo consenso alla delegazione presente a Copenaghen e fu necessario da parte delle donne della delegazione sostenere una vera e propria discussione, una vera e propria lotta costante con i rappresentanti del Ministero degli esteri. Essi d'altronde sostenevano una tesi ragionevole, cioè che, all'interno di questa convenzione vi era una serie di provvedimenti, ed in particolare quelli relativi alla cittadinanza, che il nostro Governo non era ancora in condizione di realizzare. Pretendemmo dunque di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di far firmare questa convenzione pur sapendo che dovevamo assumere un impegno affinché presto il nostro paese si mettesse in condizioni di aver firmato la Convenzione con onestà intellettuale e di intendimenti: cosa che per l'appunto abbiamo iniziato a fare sin dal ritorno da Copenaghen, visto che avevamo in mente anche un altro problema. Infatti avevamo letto, nei rapporti delle Nazioni Unite, che tutti i paesi erano dotati di organismi governativi capaci di stimolare ed attivare la realizzazione della parità laddove il nostro paese era manchevole, laddove, nel nostro paese, addirittura il dibattito su questo tema si era arenato su un malinteso emancipazionismo secondo il quale non era necessario alcun meccanismo capace di velocizzare il cambiamento e di costringere gli organismi burocratici e la stessa interpretazione delle norme nei tribunali ad adeguarsi alle scelte legislative che con tanta fatica erano state portate avanti.

Possiamo dire oggi che molti degli impegni che prendemmo a Copenaghen sono stati realizzati. Esiste oggi, nel nostro paese, la commissione per la realizzazione della parità tra uomo e donna, che ho l'onore di presiedere, presso la Presidenza del Consiglio ed esiste un comitato per le pari opportunità presso il Ministero del lavoro. Il nostro paese, in qualche modo, si è messo al passo degli altri paesi, anche se moltissimo abbiamo ancora da fare.

A proposito di questa convenzione vorrei appunto sottolineare gli aspetti di essa che, a mio avviso, sono impegnativi per andare avanti. Innanzitutto vorrei auspicare che di

questa convenzione si abbia notizia all'esterno del Parlamento e che gli organi di stampa abbiano cura di informarne l'opinione pubblica perchè le convenzioni internazionali, una volta ratificate, hanno valore all'interno del paese, cosa che generalmente è poco nota anche agli operatori della giustizia. È questa la ragione per la quale, nell'ambito della commissione per la realizzazione della parità tra uomo e donna, abbiamo stampato e pubblicizzeremo nei prossimi giorni un «codice donna», nel quale abbiamo raccolto, a pari titolo, le norme interne, le convenzioni e gli altri atti internazionali aventi valore di legge all'interno del nostro paese perchè, per l'appunto, è molto importante ricordarsi che queste convenzioni possono essere impegnative anche per la magistratura, per il Governo e per il Parlamento.

Vorrei, in particolare, notare che, quando si fa riferimento all'articolo 4, più volte richiamato, bisogna leggere la norma nel senso di un invito a mettere in campo azioni positive. Questa è una *vexata quaestio*. In genere la giurisprudenza del nostro paese sostiene che nella Costituzione non ci sono le basi per introdurre una normativa capace di applicare le azioni positive, malgrado il fatto che l'articolo 3 della Costituzione in realtà introduca proprio il concetto delle azioni positive quando dice che la Repubblica è impegnata a rimuovere gli ostacoli che impediscono la reale parità tra uomo e donna. Comunque l'articolo 4 della convenzione sgombra definitivamente il terreno da tutti gli equivoci residui perchè invita gli Stati a mettere in atto misure temporanee e speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne. Ciò vuol dire che mettere in campo azioni capaci di velocizzare la realizzazione della parità non significa introdurre nuove discriminazioni, ma quelle che, nel gergo internazionale, si chiamano discriminazioni positive e che preferiamo chiamare, per l'intelligenza comune, azioni positive. Esse sono temporanee perchè, quando non saranno più necessarie, non dovranno essere più realizzate ma devono essere realizzate fino a quando sono necessarie, cioè fino a quando la realtà dimostrerà che alla parità formale non corrisponde una parità sostanziale.

Di fatto, scendendo poi nel merito della convenzione, i richiami che sono contenuti negli articoli successivi tendono a sottolineare tutte le cose che devono essere fatte per realizzare realmente la parità. Quando si parla di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale ci si può domandare come si può fare ciò con una normativa. Evidentemente quello che la convenzione chiede agli Stati è non solo di varare normative, ma di fare quant'altro occorre: per esempio, trovare il modo, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, di trasmettere questi nuovi modelli di comportamento e comunque di impedire che i vecchi modelli si continuino a trasmettere, anche attraverso l'azienda pubblica radiotelevisiva, come avviene nel nostro paese. Quando si dice che bisogna attuare un'educazione familiare tendente a rendere noto, fin dalla prima infanzia, che la maternità è una funzione sociale ma che uomini e donne insieme debbono assicurare la cura dei figli, si intende trasmettere finalmente un principio che è molto importante e che vuol dire che non basta chiedere che siano realizzati servizi sociali o asili-nido ma che, accanto a questo, occorre convincere uomini e donne, ma soprattutto gli uomini, che la cura dei figli spetta ai genitori allo stesso modo, indipendentemente dal sesso.

Andando oltre, quando si fa riferimento ai diritti politici, all'articolo 8, si ricorda agli Stati di adottare ogni misura affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro Governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali. Ebbene, questa è una raccomandazione che per il nostro paese è di grande importanza perchè in genere alle donne è sottratta ogni possibilità di essere presenti negli organismi e alle conferenze internazionali, dove vengono inviati uomini anche per materie che direttamente concernono le donne.

Indipendentemente dalla Conferenza delle Nazioni unite del Messico, di Copenhagen e di quella futura che si terrà a Nairobi, tutte le conferenze che concernono l'educazione, l'istruzione, i mezzi di comunicazione sociale e quant'altro direttamente o indirettamente

interessa le donne non vedono mai queste protagoniste. Negli organismi internazionali ai quali il nostro paese aderisce, le donne italiane non sono rappresentate: mi riferisco al Consiglio d'Europa e purtroppo, adesso, anche alle Nazioni Unite.

Proseguendo, quando all'articolo 9 si fa riferimento al problema della cittadinanza — è stato qui ricordato — si impegnano i Governi a migliorare la legislazione al riguardo. Qualcosa è stato fatto nel nostro paese, ma non abbastanza. Bisogna rivedere la normativa che disciplina la cittadinanza, specialmente per quanto concerne i figli. Bisogna soprattutto — e questa potrebbe essere la sede per ricordarselo e per ricordarlo anche al Governo — far applicare la legge approvata due anni fa. Tutti siamo costretti a constatare quasi quotidianamente che quella normativa non è applicata, che i mariti stranieri delle donne italiane non si vedono riconosciuta la cittadinanza, malgrado la recente normativa, per ostacoli frapposti a livello burocratico, spesso strumentali, del tutto contro la legge.

Passando alla terza parte, cioè al tema dell'educazione, la convenzione ricorda agli Stati e, in particolare, in questo caso, al nostro, il problema fondamentale dell'orientamento professionale. Se si leggono i dati relativi all'istruzione, si constata che, nell'ultimo decennio, le donne hanno fatto tumultuosamente ingresso nella scuola: la loro presenza è ormai del 48 per cento nelle scuole medie superiori e del 43 per cento nelle università, cioè le scuole superiori e le università si sono femminilizzate nelle percentuali sopra indicate. Ma se si leggono i dati relativi alle presenze femminili nei diversi istituti scolastici, constatiamo che, mentre le scuole magistrali sono al 90 per cento e a volte al 100 per cento femminilizzate e nel magistero la percentuale raggiunge il 93 per cento, e che le donne sono largamente presenti con una percentuale che oscilla tra il 50 ed il 70 per cento negli istituti classici o ad indirizzo umanistico, sono invece scarsamente presenti negli istituti ad indirizzo scientifico o ingegneristico. Tale segregazione culturale è la premessa per una segregazione nel mondo del lavoro

ed è una delle cause della disoccupazione femminile.

Il problema dell'orientamento professionale è dunque assai rilevante. È quindi molto importante che, anche all'interno della riforma della scuola media superiore, sia prevista la possibilità di fare il massimo per orientare le giovani ad iscriversi negli istituti non tradizionalmente femminili.

All'interno dello stesso articolo 10 concernente l'educazione vi è un punto che vorrei ricordare perchè riguarda le casalinghe, di cui qui poco fa ho sentito parlare. Pochi pensano ad uno dei drammi maggiori delle casalinghe, cioè quello di rimanere indietro nella cultura di fronte ai loro figli.

Al di là dei problemi relativi alla pensione sociale alle casalinghe — che ritengo necessario e doveroso introdurre nel nostro paese, anzi, ridare alle donne italiane, dal momento che siamo in una situazione di beffa, per così dire, avendo il Parlamento italiano votato nel 1963 una legge per la pensione alle casalinghe su base contributiva, che l'inflazione ha completamente taglieggiato, visto che la legge che introdusse la pensione sociale, che dunque andava anche alle casalinghe, in quanto non produttrici di reddito, è stata in realtà loro tolta perchè conviventi con produttori di reddito — c'è il problema concernente l'istruzione delle casalinghe: esse spesso si sentono dire dai loro figli che non possono dar loro alcun consiglio perchè non sanno niente degli studi che essi stanno facendo, ed è vero. Quando l'articolo 10, al punto e), ricorda che è necessario consentire l'educazione permanente, anche con programmi di alfabetizzazione per gli adulti e di alfabetizzazione funzionale, prospetta esattamente quello che noi chiediamo venga fatto a favore delle casalinghe.

Tutta la tematica relativa al lavoro ricorda ancora una volta agli Stati gli impegni che devono essere assunti e mantenuti per quanto concerne la parità, non solo quella salariale, ma anche quella nelle carriere. Nel nostro paese specialmente questo aspetto è del tutto violato. Non sono completamente d'accordo con quanto poco fa veniva affermato a proposito della perdita di occupazione da parte delle donne nel nostro paese, poichè i dati dimostrano che, negli ultimi

tempi, l'occupazione femminile è cresciuta e la chiamata nominativa non l'ha in alcun modo compromessa, ma penso che questo rischio possa rimanere fin quando permane una cultura secondo la quale la donna costa di più e rende di meno. Per questa ragione lamento che abbiamo dovuto, nei giorni scorsi, ridurre la fiscalizzazione degli oneri sociali a vantaggio delle donne e che la CEE, quando ha messo sotto accusa l'Italia, sia stata di avviso contrario rispetto alla convenzione di cui parliamo e agli stessi programmi di azione della CEE e ha costretto il nostro Governo ad una misura che non possiamo accettare.

Per concludere, considero molto importante che questo Parlamento voti la legge di ratifica oggi, in prossimità dell'8 marzo, e prima che si svolga l'ultima Conferenza delle Nazioni unite per le donne che si terrà a Nairobi nel luglio di quest'anno.

Desidero ringraziare la relatrice Maria Eletta Martini poichè ritengo che è per il suo impegno che noi abbiamo potuto accelerare i tempi e ratificare una convenzione in tempi piuttosto rari per il nostro Parlamento. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, non ritengo di dover replicare.

Sono stati dati contributi al dibattito che riecheggiano quella che è stata da molti anni ed è tuttora la discussione, nel paese, intorno a questi problemi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, associandomi alle considerazioni svolte nella relazione della senatrice Martini riprese dalle senatrici Ceccatelli, Nespolo e Marinucci nei loro interventi, voglio, a nome del Governo, sottolineare come la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna rappresen-

ti una significativa tappa dell'evoluzione del costume sociale moderno. Consacrando la parità dei diritti dell'operare umano, la convenzione assicura la partecipazione della donna alla creazione di una società più giusta.

Per far sì che la convenzione costituisca un fatto positivo e concreto nella vita dei popoli e non contenga solo mere enunciazioni di principio, viene espressamente prevista la costituzione di una commissione di alte autorità morali per verificare il puntuale adempimento degli obblighi assunti da parte degli Stati firmatari sul piano legislativo, amministrativo, giudiziario.

La ratifica della convenzione da parte del Parlamento italiano segna nel nostro ordinamento un punto fermo per l'eliminazione di ogni remora circa l'effettiva parità uomo-donna in una visione evolutiva della cultura e del costume civile del nostro popolo che è nell'auspicio di tutti coloro che aspirano ad un avvenire migliore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è per me un motivo di soddisfazione essere incaricata dal mio Gruppo di pronunciare la dichiarazione di voto su questo provvedimento, tra l'altro in prossimità del giorno in cui si celebrerà la giornata internazionale della donna.

È questa una ratifica di grande significato politico e sociale; si tratta infatti di una convenzione molto importante, sia perchè sono ben 47 gli Stati impegnati nella ratifica di questa normativa internazionale, mentre 38 vi hanno aderito, sia perchè gli Stati convenzionati si impegnano a predisporre le necessarie misure per garantire alla donna pari opportunità, per eliminare ogni discriminazione, per proteggere la maternità, per assicurare le condizioni adeguate di lavoro, di vita, di presenza, di inserimento nelle società, per fornire i necessari strumenti e attrezzature sociali e culturali che possano permettere alla donna di esercitare un ruolo alla pari. Ma si ha effettivamente l'impressione — altri colleghi e colleghe che mi hanno preceduto l'hanno rilevato — che questa misura, pur così significativa, sia stata enormemente sottovalutata nel nostro paese. Prova ne sia che tale normativa è rimasta non ratificata per più di cinque anni e che non vi è stata — almeno io non posso dire di averla colta — una spinta perchè venisse accolta dal Parlamento prima, e quindi quanto prima attuata anche nel nostro paese. Si tratta di un testo legislativo internazionale che passa sommessamente, quasi sotto silenzio, nel nostro paese. E questo è inconcepibile, perchè nel nostro paese non siamo alle prime ore di lezione sul significato della emancipazione della donna e del suo ruolo nella società e nella famiglia, malgrado ci siano tante cose da fare e da migliorare e tante barriere ancora da smantellare. Nel nostro paese oggi il concetto di parità si è imposto in percentuale significativa nella pubblica opinione. Sono state sfondate porte pesanti e oggi la donna gioca un ruolo significativo nella gestione della cosa pubblica, nella pubblica amministrazione in Parlamento, anche se la percentuale di presenza femminile ad esempio sui banchi del Senato sta a dimostrare che ci sono anco-

ra ritardi e difficoltà, e anche nella vita associativa, nelle grandi branche dello scibile. Ha fatto piacere, credo, a ogni donna leggere stamane sui giornali che una donna in Italia per la prima volta è stata nominata questore. Vi è oggi in Italia già una certa legislazione relativa ai diritti della donna e si discute — proprio qui, da noi — la legge sulla pari opportunità. Abbiamo fatto una dura battaglia e abbiamo ottenuto una legislazione corrispondente sui problemi aperti per decenni, addirittura per secoli: diritto di famiglia, divorzio, tutela della maternità, adozione e difesa del fanciullo, strutture sociali, difesa e tutela degli anziani, eccetera; conquiste ottenute in virtù della battaglia che a sua volta si è fatta per l'attuazione della Costituzione, in virtù del grosso movimento delle donne che si è sprigionato nel nostro paese, delle spinte che esso ha determinato e promosso e degli stimoli esercitati dal nuovo grande movimento democratico in genere attorno a questi problemi. Questa convenzione, quindi, non si inserisce in un paese sprovvisto dal punto di vista del problema donna, ma in un paese già per larga parte maturo soprattutto in virtù delle battaglie che prima abbiamo ricordato e si va ad intrecciare con una legislazione nazionale che, seppure non perfetta, non è tuttavia da sottovalutare. Il ritardo, pertanto, con cui avviene questa ratifica è davvero incomprensibile. È sperabile comunque, e lo voglio sottolineare in questa sede, che almeno l'attuazione dei contenuti della convenzione venga effettuata in tempi più ristretti. Si tratta di un impegno che lo Stato italiano si è assunto di fronte all'opinione pubblica del mondo intero, di fronte al massimo consenso internazionale ossia all'ONU.

Ha un enorme valore anche il fatto che gli impegni internazionali, assunti su una materia determinata da parte di un nutrito numero di Stati, possono avere una portata particolare se vi è una spinta collettiva e contemporanea che sostenga i contenuti dell'accordo stipulato. Nel caso specifico, l'attuazione contemporanea al massimo possibile della convenzione di cui discutiamo significherebbe produrre una svolta importante nei paesi aderenti per quanto concerne la pari opportunità, l'espansione, lo sviluppo e lo sprigionamento delle potenzialità delle donne. An-

che questo ha una grande significato nel contesto dell'impegno globale e comune per una serie di obiettivi, che interessano masse enormi di popolazione: per la pace, per la distensione e per una politica estera di cooperazione e solidarietà, non dunque di offesa e contrapposizione armata, per far emergere e prevalere sullo scacchiere internazionale i valori umani, i valori positivi di trionfo della democrazia, della libertà e della giustizia sociale e, ancora, per trovare soluzioni specifiche ai problemi aperti nelle singole società dei paesi impegnati nell'ambito di questo accordo.

Mi sembra anche significativo l'impegno ad attuare presto e in contemporaneità la convenzione poichè i risultati — come avverrà se adoperiamo tutto il nostro impegno — potrebbero emergere in senso positivo sul ruolo della donna nel mondo, sulla sua affermazione anche laddove essa è ancora oppressa e incatenata. Questo contribuirebbe indubbiamente a far crescere le possibilità della sua liberazione in quelle parti del mondo dove la sua situazione è delle più difficili.

L'Italia costituzionale deve e può dare un suo contributo anche in questa direzione ed è per questo che richiamo il Governo, le parti politiche e la Presidenza del Senato, perchè — assieme a quella della Camera — possano fare il possibile, ognuno per la sua parte e competenza, sia per far affermare i contenuti della convenzione, sia per accelerare al massimo la sua attuazione e concretizzazione. Con ciò pronuncio il voto favorevole del Partito comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CODAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODAZZI. Sono onorata di dichiarare, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole per la ratifica della convenzione in oggetto. Mi piace sottolineare che si sono impegnate in questo atto di ratifica in modo particolare le donne senatrici, quasi a testimoniare quanto alle donne, soprattutto, si deve il cammino percorso dalle donne nel nostro paese.

La promozione della condizione femminile è legata infatti alla passione intelligente, alla capacità di analisi, alla volontà di assumere le istanze, le spinte e le pressioni delle donne da parte dei movimenti e delle associazioni femminili, così che oggi, come è stato sottolineato negli interventi che mi hanno preceduto, accanto al ritardo, da tutti qui sottolineato, con cui il Governo ha presentato alle Camere il disegno di legge di ratifica, dobbiamo però segnalare anche la grande quantità e qualità delle leggi che abbiamo espresso su tutti i temi della condizione femminile e della condizione familiare. Oggi ci siamo trovate qui a individuare alcuni altri obiettivi, mentre riconosciamo tutti come, rispetto ai vari articoli della convenzione, il Governo italiano si trovi assolutamente in regola.

Mentre esprimo il voto favorevole del mio Gruppo, annuncio che in merito ai congedi parentali per l'uomo e per la donna che lavorano il mio Gruppo, proprio in questi giorni, ha presentato un disegno di legge: ci troviamo, in questo modo, a precedere una direttiva della CEE.

Una terza osservazione: la lettura della convenzione consente di cogliere, sia nell'impostazione che nella molteplicità dei problemi posti, traguardi alti. Voglio dire che non si tratta solo di una elencazione di cose da fare, ma si tratta di un costante richiamo ad alcuni valori fondamentali della vita dei popoli: la pari dignità della persona umana, la necessità quindi di creare condizioni per la reciproca integrazione dei ruoli specifici dell'uomo e della donna. Su questi due valori si possono basare tutto lo sviluppo, come è detto nella convenzione, e tutto il progresso dei popoli, a garanzia del benessere e del progresso delle famiglie, a garanzia del benessere, del progresso e della pace degli Stati.

Sottolineo l'impostazione che la convenzione ha dato ai problemi della condizione femminile, perchè credo che i successivi atti che saremo chiamati a compiere (in quanto la convenzione prevede che i Governi presentino delle relazioni sui modi di attuazione della stessa) debbano essere per noi occasione per verificare quale cultura della parità siamo in grado di promuovere. Siamo

passati nel nostro paese da una cultura della tutela della donna ad una cultura della parità rispetto alla condizione maschile. Stiamo delineando, come sottolineava la senatrice Ceccatelli nel suo intervento, un terzo momento, più elevato, quello nel quale ottenere condizioni di pari opportunità per l'uomo e per la donna, condizioni di potenziamento delle specificità proprie dei due ruoli.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per ringraziarla per aver presieduto durante la discussione di questo atto così importante. La sua presenza in prossimità dell'8 marzo è recepita da noi — credo di poter parlare a nome di tutte le colleghe — come un atto di deferenza verso l'impegno politico e legislativo delle donne. Mi è gradito chiederle che vengano messi all'ordine del giorno al più presto determinati provvedimenti che giacciono in questo ramo del Parlamento e che si riferiscono alla condizione femminile: voglio in particolare citare quelli relativi al valore sociale del lavoro casalingo, quelli relativi alla maternità della donna lavoratrice autonoma e rurale e l'ultimo, presentato ieri, sui congedi parentali. Infine richiamo ancora il disegno di legge, per il quale si è già svolta la relazione in commissione, relativo alla costituzione di una Commissione delle pari opportunità istituita appunto attraverso una legge. Debbo ancora rinnovare quindi, la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a questa convenzione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data» (787)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare

tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

DELLA BRIOTTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere, effettuato a Berlino in pari data.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 54 della Convenzione.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977» (859)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sollecito l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia "Eredi professor Pestarini", firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976» (965)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia "Eredi professor Pestarini", firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. In assenza del relatore, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito

relative alla regolazione della controversia «Eredi professor Pestarini», firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo Scambio di Note stesso.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria» (983)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 16, numero 2, del Trattato stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979» (994)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;

b) la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

È approvato.

Art. 3.

Con delibera adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in base ai principi contenuti nelle Convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonché nelle Raccomandazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 8 della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche degli impianti;
- b) igiene dell'alimentazione;
- c) accudimento;
- d) adempimento a carico dei privati;
- e) attività relative alla macellazione;
- f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

È approvato.

Art. 4.

È istituita con decreto del Ministro della sanità una Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità

o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

- a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
- b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
- e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- g) tre esperti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
- h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;
- i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
- l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
- m) un esperto designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della Commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La Commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle Regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo precedente.

È approvato.

Art. 5.

Per le violazioni delle sottoelencate norme delle Convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da lire 100.000 a lire 1.000.000 a chiunque procuri agli animali le sofferenze o i dolori inutili di cui all'articolo 6 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme degli articoli 3 punto 2, 4 punto 2, 7 punti 2, 3 ed 8 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 300.000 a lire 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dagli articoli 3 punto 1, 4 punti 1 e 6, 7 punti 1, 4, 5, 6, 7, e 8, 8 e 9 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 500.000 a lire 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dagli articoli 4 punto 3, 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello.

È approvato.

Art. 6.

Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979» (1005)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. In assenza del relatore, a nome della Commissione, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sollecito l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repub-

blica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, nel preannunciare il voto favorevole del Partito comunista mi si consenta di rimarcare, ancora una volta, il ritardo di ben sei anni nella ratifica di una convenzione molto attesa tra la nostra Repubblica e l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica e l'Italia hanno ormai rapporti di amicizia e di scambio molteplici in ogni settore, rapporti che si possono ritenere esemplari se consideriamo il fatto che si tratta di due paesi con regimi diversi.

Comprendiamo che si sia cercato di allargare la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile anche a quella relativa all'assistenza penale, tuttavia è stato impiegato troppo tempo e lo devo rimarcare

ancora una volta con dispiacere. Si perde tempo prezioso a scapito delle categorie interessate. Credo si debba invece incominciare a procedere diversamente: se una convenzione è matura in un certo campo tra due paesi, si deve procedere senza indugio a legalizzare la situazione e la convenzione diventa essa stessa una premessa esemplare per continuare il colloquio: su questa strada si possono risolvere i problemi pendenti in un determinato campo o settore.

Il nostro paese segna troppi ritardi nelle ratifiche, ritardi a volte incomprensibili, e ciò rappresenta dei punti a discapito nostro e ne va di mezzo il prestigio del paese in campo internazionale. Lo diciamo ormai da tanti anni, tutti ne siamo coscienti e tutti siamo d'accordo, ma i ritardi continuano.

Credo sia il caso di chiudere con questo modo di procedere e il Sottosegretario mi consenta di riferirmi a lui perchè interponga buoni uffici nelle sedi opportune affinché queste cose procedano diversamente e in modo corrispondente alle esigenze.

Per quanto riguarda il merito, va detto che è importante risolvere con gli altri paesi i problemi aperti ed è questa, certamente, la strada giusta che va percorsa senza indugio. Con questa convenzione non si risolve naturalmente il problema dell'assistenza in materia giudiziaria nella sua interezza, dato che il problema dell'assistenza in materia penale è certamente notevole e va risolto con la necessaria pazienza e buona volontà da ambo le parti. Il colloquio con l'Unione Sovietica su questi aspetti non si deve naturalmente ritenere chiuso, ma bisogna insistere e perseverare.

Come ho detto, con l'Unione Sovietica abbiamo rapporti di notevole importanza e questo è evidente ormai da tempo; questa realtà è emersa nella recente visita del ministro Gromyko in Italia ed emerge anche nelle visite che i nostri rappresentanti compiono nell'Unione Sovietica. Tuttavia forse questi buoni rapporti non si esprimono sufficientemente negli atti formali. Va ricordato per esempio — e colgo l'occasione per sottolinearlo, onorevole Sottosegretario — che la convenzione culturale tra l'Italia e l'Unione Sovietica è stata stipulata nel 1953, ossia ben trenta anni fa, e non è stata più rinnova-

ta. Essa viene aggiornata secondo i tempi prescritti, ma non viene rivista come esigerebbero i tempi e gli sviluppi dei rapporti, nonchè l'interesse crescente della popolazione italiana verso l'URSS e di quella sovietica verso il nostro paese.

L'Italia e l'URSS sono serbatoi senza fondo di patrimonio culturale, scientifico e tecnologico; esperienze nuove e progressi in ogni campo si riscontrano nel nostro paese e nell'Unione Sovietica in grande quantità. È dunque naturale l'interesse reciproco che i nostri popoli dimostrano l'uno verso l'altro, così come accade per gli operatori dei singoli settori e per le varie categorie culturali.

Ebbene, dal 1953 è passato un periodo di storia intensa, si sono evolute tante cose, abbiamo accumulato, gli uni e gli altri, nuove esperienze, abbiamo fatto nuove scoperte. Pertanto non è più pensabile che con un paese come l'URSS l'Italia mantenga uno scambio della vastità e dell'intensità di quello che ha con un paese del Terzo mondo o con un piccolo paese dell'Europa. È importante che la convenzione venga rivista, ravvivata ed arricchita in base alle nuove necessità e alle esigenze dei due popoli. È impensabile che in certi settori abbiamo quindici borse di studio con l'Unione Sovietica, così come con Malta o con un paese dell'Africa.

In conclusione rivolgo un vivo richiamo al Governo affinché proceda in tempi brevi in questa direzione e affinché si studino i modi per risolvere tale annoso problema. Con ciò preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984» (1006)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica

ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984».

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VELLA, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Signor Presidente, gli accordi di sicurezza sociale sono sempre di grande importanza per il nostro paese. Infatti l'Italia ha ormai cinque milioni e mezzo di connazionali all'estero che rappresentano circa il 10 per cento della popolazione.

È da tanto che gli Stati Uniti d'America ospitano molti nostri lavoratori emigrati e perciò la soluzione dei problemi assicurativi con tale paese è certamente di grande importanza. Possiamo dire che questo accordo è decisamente favorevole ai lavoratori interessati in quanto rappresenta un momento ulteriore di chiarezza ed uno snellimento significativo delle procedure. Con esso i lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dalla normativa certamente con maggiore facilità. Si tratta di un accordo che armonizza egregiamente le esigenze attuali in materia di sicurezza sociale e che va tenuto presente anche per altre situazioni aperte.

Va ribadito che moltissimi sono ancora i problemi in questo campo che non abbiamo risolto con tanti altri paesi, per cui si pone la necessità e l'opportunità di adottare misure urgenti per portare in tempi stretti a compimento gli studi intrapresi in merito, per impostare e concludere presto quelli da iniziare al fine di identificare tutti i problemi aperti e i modi per risolverli, ossia predisporre la proposta italiana in proposito e aggiornare, perfezionare gli accordi esistenti in materia ma ormai invecchiati o comunque insufficienti. Subito dopo è opportuno avviare la necessaria trattativa per concludere i dovuti accordi con la massima sollecitudine.

Certamente non si tratta di materia semplice: si devono fare i conti con legislazioni ben diverse che esistono e si esprimono in situazioni assai differenti; tutto questo è comprensibile. Noi, inoltre, partiamo da situazioni difficili anche nel nostro paese. Ma credo si debba capire che le cose si devono risolvere e presto. Pertanto è necessario perseverare anche in questo campo. Non è pensabile che i nostri lavoratori all'estero, quando arrivano all'età pensionabile, debbano attendere anni ed anni senza vedere risolti i problemi, relativi alla quiescenza.

Occorre quindi compiere uno sforzo per arrivare ad una normativa simile o meglio ad un unico sistema previdenziale, come oggi è necessario, considerato lo sviluppo e l'evoluzione dei rapporti sociali internazionali, anche all'interno dei singoli paesi, così come in fondo è auspicato anche dalle nostre organizzazioni sindacali e da quelle dei nostri connazionali all'estero.

In questa direzione, credo che assuma grande rilievo e valore proprio l'accordo che oggi siamo chiamati a ratificare. Se con gli altri paesi riusciamo a realizzare accordi che ricalchino quanto si è riusciti a stipulare con gli Stati Uniti, credo che possiamo affermare di essere sulla buona strada.

Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista, con la raccomandazione al Governo di stringere i tempi per colmare le lacune esistenti in materia e superare le difficoltà che si frappongono alla soluzione dei problemi aperti con tanti altri paesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984» (1007)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VELLA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla adesione della Repubblica Ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983» (1012)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed

esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta. Vorrei soltanto sottolineare l'importanza morale e politica di questa ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore e sollecito l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta» (879)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FIOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 879, recante «Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta», si inquadra nell'insieme delle iniziative previste da un apposito protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica annesso agli accordi sottoscritti il 15 settembre 1980 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativi alla dichiarazione di neutralità da parte del Governo de La Valletta e ad una corrispondente dichiarazione di riconoscimento e rispetto di tale neutralità da parte italiana: accordi la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 aprile 1981, n. 149.

Il ricordato protocollo è scaduto il 31 dicembre 1983 e, a tutt'oggi, non risulta rinnovato, nè è stato ancora ratificato lo scambio di note per la concessione di un contributo finanziario, firmato a Roma il 4 e l'8 maggio, che è stato oggetto dell'esame della 3^a Commissione e che è stato oggi rinviato per le ragioni che personalmente sottoscrivo. Detto protocollo del 15 settembre 1981 si lega concettualmente al successivo *memorandum* di intesa italo-maltese del 16 maggio 1983, firmato dal ministro Pandolfi, per la promozione della cooperazione

industriale e degli scambi commerciali: questo prevede tra l'altro che il Governo italiano si adoperi per il massimo incoraggiamento delle aziende pubbliche e private da instal-larsi a Malta.

Il disegno di legge n. 879, composto da un solo articolo, mira ad introdurre incentivi per facilitare gli investimenti in quello Stato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del summenzionato *memorandum*. Dette agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto ed in mutui agevolati per un importo complessivo non superiore al 60 per cento del preventivo globale dell'investimento da realizzare. Per i mutui agevolati non sono previste garanzie: essi avranno una durata non superiore a dieci anni comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le modalità istruttorie ed attuative da esperire per accedere alle agevolazioni saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria. Le agevolazioni sono a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, mentre le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 675.

Onorevoli senatori, come ognuno di voi può constatare, ci troviamo di fronte ad un provvedimento semplice, pienamente conforme agli accordi ed agli impegni assunti dall'Italia, sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni finanze e tesoro e affari esteri. Ritengo pertanto che esso possa avere l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, non ho niente da aggiungere a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

b) mutui agevolati.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.

I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.

Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme sui

tempi, le procedure e le modalità di attuazione.

Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi.

Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1151) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1151.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 27 febbraio si è svolta e conclusa la discussione generale, e sono stati illustrati gli ordini del giorno nn. 1 e 2, e che nella seduta notturna del 28 febbraio è stata approvata una richiesta di rinvio in Commissione.

Ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, potrà svolgere i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali,

considerato la mancanza di fondi specifici per procedere al ripristino dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici,

impegna il Governo:

ad assicurare dotazioni finanziarie tempestive e sufficienti per la salvaguardia e la valorizzazione di così rilevante e significativo patrimonio culturale del nostro paese.

9.1151.3

LA COMMISSIONE

Il Senato,

visto il comma 1-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, con il quale si autorizza la spesa di 40 miliardi di lire per il recupero abitativo di Pozzuoli;

considerato che dalla verifica della vulnerabilità degli edifici del centro storico di Pozzuoli, effettuata dall'apposito comitato tecnico-scientifico presieduto dal professor Giangreco, sembra sia emerso che un elevato numero di abitazioni possa essere riattato con particolari criteri di adeguamento antisismico, mentre per altre è necessario procedere alla demolizione;

ravvisata la necessità di procedere con immediatezza ai necessari lavori di riattazione e di demolizione anche allo scopo di individuare con maggiore certezza i nuclei familiari ai quali assegnare gli alloggi in corso di ultimazione nella località Monteruscello del comune di Pozzuoli:

ritenuto che per far fronte a tale esigenza occorrono almeno altri 100 miliardi in aggiunta ai 40 miliardi destinati allo scopo,

impegna il Governo:

a farsi promotore di un apposito intervento legislativo d'urgenza che autorizzi la spesa necessaria per portare a compimento l'attività di recupero edilizio nel comune di Pozzuoli, secondo il piano predisposto dall'Università di Napoli ed i suggerimenti della Commissione grandi rischi che prevedono la riduzione del 50 per cento della densità demografica nel centro storico del comune di Pozzuoli.

9.1151.4

LA COMMISSIONE

PINTO MICHELE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella seduta pomeridiana del 27 febbraio scorso si esaurì, come i colleghi ricorderanno, la discussione generale e fu disposto il seguito dell'esame del disegno di legge al 1° marzo. Nella seduta notturna del 28 febbraio, a nome della Commissione, previo accoglimento della richiesta di inserimento all'ordine del giorno, io stesso chiesi ed ottenni, con voto dell'Assemblea, il rinvio della trattazione ulteriore dell'argomento alla seduta odierna. Motivai tale richiesta a nome della Commissione perchè la Commissione stessa intendeva nuovamente soffermarsi sugli emendamenti 2.2 e 7.2 e riteneva opportuno richiedere anche un ulteriore parere della Commissione bilancio. La Commissione bilancio si è pronunciata su questi emendamenti e la Commissione speciale per gli interventi nelle aree terremotate si è ancora riunita, nel pomeriggio di oggi, ed è giunta ad alcune determinazioni che rassegno all'attenzione del Senato.

L'emendamento 2.2 riguardava la proposta, che pure era stata formulata da parte della Commissione all'unanimità e che appunto figura tra le modifiche proposte, concernente il problema dei beni culturali. Era stato cioè previsto un intervento di 100 miliardi, da attingersi sul capitolo 9001, e di destinare queste somme al patrimonio dei beni culturali che era stato vulnerato da attività sismica. Lo stesso argomento valeva anche per la proposta, trasformata in emendamento, di destinare 100 miliardi al comune di Pozzuoli per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo. Già però nelle sedute della Commissione sorse il problema della reperibilità di queste somme (200 miliardi da attingersi al capitolo 9001, come prima ho ricordato). Ora, poichè non vi era stata preventiva prenotazione di tali somme, la Commissione bilancio si è negativamente pronunciata, questa volta in maniera ancora più decisa ed inequivoca della volta precedente. Infatti nel parere espresso nella riunione del 28 febbraio 1985, rifacendosi al parere già espresso nella seduta del 27 febbraio, si dice: «Gli emendamenti predetti utilizzano come copertura un accantonamen-

to del fondo globale di parte del capitale per il 1984 le cui residue disponibilità, non essendo intervenute valide prenotazioni nel corso dello stesso esercizio 1984, ormai sono definitivamente esaurite». Quindi sono da considerare a tutti gli effetti come economie definite, assolutamente non recuperabili per finalità di tale copertura.

Dinanzi a questo ulteriore parere, sia pure con rammarico, la Commissione, che aveva individuato in questi due settori e coi relativi finanziamenti due doveri da adempiere rispetto ai beni culturali e alla città e alla popolazione di Pozzuoli, ha presentato due ordini del giorno che possono considerarsi come illustrati per la semplicità e linearità della loro formulazione.

Per il resto, onorevole Presidente, posso riportarmi alla relazione che ho già svolto.

Si tratta ora di tornare brevemente sull'ordine del giorno n. 1, dal momento che mi risulta che sarà riproposto un emendamento che era stato invece soppresso nell'ultima riunione della Commissione. Tale emendamento riguardava il comma quarto dell'articolo 3 che così recita: «Alla riconversione, ristrutturazione o adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Per lealtà e completezza debbo a questo punto aggiungere che da taluni colleghi era stato suggerito l'inserimento, nel comma 4 dell'articolo 3, che ho appena letto, del settore dell'abbigliamento, mentre altri colleghi, a loro volta, avevano proposto l'introduzione dei settori minerario e metallurgico. La Commissione però nella scorsa seduta ritenne che, per adeguarsi alle opinioni emerse nel corso della discussione e per rispettare l'ambito che tale comma concerneva, fosse più giusto rimandare la trattazione di tale argomento alla sede più opportuna che, oltre tutto, era anche contestuale dal momento che la Commissione bilancio del Senato si stava occupando del disegno di legge per il Mezzogiorno.

È stato quindi formulato l'ordine del giorno n. 1 col quale la Commissione, nella con-

sapevolezza che un intervento straordinario non può non prevedere anche interventi di risanamento nei settori industriali, soprattutto nelle aree terremotate della Campania e della Basilicata, impegna il Governo a sostenere emendamenti al disegno di legge relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attualmente in discussione, al fine di affrontare i problemi del risanamento, dell'innovazione e della ristrutturazione di tali settori nell'area meridionale.

L'illustrazione degli ordini del giorno è così terminata. Sono stati anche presentati emendamenti di mera rettifica formale, ma su di essi eventualmente tornerò nel corso dell'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Il Governo concorda con le valutazioni del relatore non soltanto per quanto riguarda la conclusione cui si è pervenuti per gli emendamenti 2.2 e 7.2, ma anche per quanto concerne l'ordine del giorno relativo alla ristrutturazione, riconversione e risanamento dei settori tessile e conciario che, opportunamente, si è ritenuto di collegare alla discussione del disegno di legge relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Innanzitutto infatti la materia della ristrutturazione e del rilancio industriale ed economico è affine all'argomento che forma oggetto del nuovo provvedimento sul Mezzogiorno. In secondo luogo poi, per quanto concerne la disponibilità finanziaria, come è a tutti noto e come è previsto in un emendamento, il Ministro delegato dovrà riferire sul rifinanziamento degli articoli 21 e 32, e già per questi interventi occorreranno nuove provviste finanziarie. Sembra, pertanto, da assecondare la scelta di inserire la materia in questione in un provvedimento nel quale trova adeguata copertura finanziaria.

Pertanto, per un più idoneo collocamento della materia e per il migliore successo che l'iniziativa in questo campo avrebbe se collegata al nuovo provvedimento sul Mezzogior-

no, nonchè per la necessità di nuove dotazioni finanziarie per l'attuazione degli articoli 21 e 32, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore, anche in riferimento all'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Covi, intende esprimere il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti 3.4, 3.5, 9.1 e 12.1 nel nuovo testo?

COVI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.4, si tratta di spostare il termine dal 31 marzo 1985 al 30 aprile 1985.

Per quanto concerne l'emendamento 3.5, si tratta di una precisazione di carattere formale. Entrambi tali emendamenti non comportano problemi di copertura e lo stesso dicasi per quanto riguarda l'emendamento 9.1.

Circa invece l'emendamento 12.1, si propone la seguente dizione: «I Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplinano con propri decreti le modalità di rimborso delle trattenute operate dalla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1984, n. 363, di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159».

Indubbiamente questo comporta un onere da porre a carico del Ministero delle finanze, per il quale non è prevista copertura, e quindi il parere della Commissione bilancio è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, dovrei dire poche parole sui due ordini del giorno che lei sta per porre in votazione. Debbo esprimere il rammarico e la delusione di tutte le parti politiche, in particolar modo della mia, perchè l'emendamento su Pozzuoli era

stato presentato da me e vengono deluse le attese e le aspettative delle popolazioni interessate.

Il Ministro si è recato a Pozzuoli nei giorni scorsi e si è reso conto della gravità della situazione. Si sperava, attraverso i due emendamenti presentati e approvati all'unanimità, in un valido soccorso per queste popolazioni così gravemente colpite. Purtroppo il parere della Commissione è stato negativo per varie ragioni. Ho dei dubbi sulla interpretazione relativa alla utilizzazione del fondo per la difesa del suolo per le ragioni tecniche che abbiamo ampiamente discusso in Commissione. Evidentemente mentre inizialmente vi era stato un parere in linea generale favorevole da parte del Ministro del tesoro — e il ministro Zamberletti ce lo ha riferito con molto garbo, ma anche con molta convinzione — qualche altro Ministro viceversa ha creduto di dover frapporre ostacoli. In questo nostro Parlamento ognuno fa la propria parte politica e assume determinati atteggiamenti, spesso di carattere elettoralistico, di presunto rigore che poi non viene attuato nelle sedi opportune. Si è rigorosi con una popolazione che soffre, come quella di Pozzuoli, e si arriva all'interpretazione rigida di una norma. E così questi stanziamenti vanno perduti sia per noi che li avevamo richiesti a questo fine sia per coloro che pensavano di utilizzarli diversamente.

Fatta questa premessa, debbo dire, signor Ministro, che ho accettato e sottoscritto l'ordine del giorno affinché resti agli atti il trauma della Commissione che, non essendo stata trovata una soluzione favorevole, si è riversato in un ordine del giorno che andrà a far parte dei tanti ordini del giorno che rimangono senza alcuna concreta attuazione. Prendiamo atto comunque della buona volontà di tutto il Parlamento e del Ministro e ci auguriamo che egli trovi modo, attraverso altre forme, di reperire tali fondi...

CALICE. Ci affidiamo al suo buon cuore.

PISTOLESE. E a quello degli altri Ministri, sperando che questi ultimi non mettano i bastoni tra le ruote, come hanno fatto questa volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, ritenendo che l'estensione della normativa della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai settori tessile e conciario, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge oltre a non trovare certa copertura finanziaria, creerebbe problemi di difficile gestione industriale;

considerato che presso la Commissione bilancio e programmazione economica del Senato della Repubblica è in discussione il disegno di legge relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

consapevole che tale intervento straordinario non può non prevedere interventi di risanamento dei settori industriali in crisi, con priorità per le aree terremotate della Basilicata e della Campania;

considerato che più grave è la crisi del settore tessile, conciario, dell'abbigliamento, chimico, minerario e metalmeccanico,

impegna il Governo:

a sostenere emendamenti al disegno di legge relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno attualmente in discussione, al fine di affrontare i problemi del risanamento, dell'innovazione e della ristrutturazione di tali settori nell'area meridionale.

9.1151.1

LA COMMISSIONE

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori De Cinque e Jervolino Russo, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

considerato che il Ministro per la protezione civile, in attuazione di quanto di-

sposto dal decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ha emanato in data 29 novembre 1984 l'ordinanza relativa all'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1984, ordinanza pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1984, prendendo quale limite minimo per la inclusione in detto elenco il livello 6 di sismicità della scossa come registrato da una apposita commissione interpellata dal Ministro stesso; che dal suddetto elenco sono rimasti esclusi alcuni Comuni per i quali il grado di sismicità è risultato compreso tra il 5° e il 6°, il che rappresenta una ingiustizia non riuscendo a definirsi con esattezza l'effettivo livello della scossa, che per alcuni dei Comuni esclusi è stata anche superiore a quella avvertita in altri Comuni inclusi in detto elenco, che pertanto appare equo integrare detta ordinanza includendo nell'elenco con essa approvato anche i Comuni il cui grado sismico originato dalle suddette scosse sia classificabile tra il 5° e il 6°;

impegna il Governo ad integrare la suddetta ordinanza emanata il 29 novembre 1984 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1984 inserendo in essa anche i comuni nei quali la scossa sismica sia classificabile tra il 5° e il 6°.

9.1151.2

DE CINQUE, JERVOLINO RUSSO

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dal titolo II della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

4. Con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi, nonchè ad intervenire per fronteggiare la situazione di emergenza idrica determinatasi nel comune di Caluso in provincia di Torino.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale di 2.500 milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere infine il seguente comma:

« ... Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre a favore della amministrazione provinciale di Massa Carrara un contributo speciale di lire 2.000 milioni, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul Verdesina e della SS. Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dalla alluvione del 9 novembre 1982 ».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata fino al 30 giugno 1985 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «fondo investimenti e occupazione».

4. la somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordi-

nanze a determinare entità e decorrenza del contributo da assegnare fino al 30 giugno 1985 ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 che abbiano trovato autonoma sistemazione provvisoria, che tuttora risultino in tale situazione e purchè sia stato già riconosciuto il loro diritto a percepire il contributo stesso ».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « comma 1 », inserire le altre: « e del comma 1-bis ».

2.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« ... Per il ripristino ed il restauro dei beni culturali nelle aree colpite da eventi sismici è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire.

... Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il programma degli interventi di cui al comma precedente. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Difesa del suolo ".

2.2

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 3.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.1.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL, nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Alla riconversione, ristrutturazione o adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: «Il personale tuttora in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983».

6. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio

1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 marzo 1985.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla scadenza di tale termine le residue attività coordinate di attuazione dei suddetti interventi sono realizzate dal Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, previo parere da parte di commissioni elette dai consigli regionali della Basilicata e della Campania con voto limitato».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 1985» con le altre: «30 aprile 1985».

3.4 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

3.2 LA COMMISSIONE

Al comma 6, dopo la parola: «presentate» inserire le altre: «alla Commissione provinciale competente».

3.5 LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«... Il termine del 31 marzo 1984 stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, numero 80, è prorogato al 30 giugno 1985.

... Possono essere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, quelle aziende che, avendo presentato domanda nei termini, abbiano omissso di accompagnarla con la prescritta documentazione, purchè tale documentazione venga presentata entro il 30 giugno 1985.

... Le aree di sedime, compreso lo stabilimento relitto delle imprese industriali de-

localizzate ed ammesse a fruire dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono acquisite al patrimonio del comune per essere destinate ad usi pubblici ».

3.3

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, noi voteremo contro la soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del decreto e chiediamo che venga ripristinato il testo integrale, in quanto non ci soddisfa la presentazione dell'ordine del giorno; conosciamo benissimo il valore di questi ultimi: infatti l'attività legislativa ne è pienamente lastricata. Risulta molto strano, soprattutto a me che sono senatore per la prima volta, che su un decreto-legge, il quale dovrebbe avere la copertura finanziaria assicurata, il Governo dichiari nell'ambito della Commissione di merito la mancanza della copertura stessa. Inoltre mi sembra doveroso ribadire che il Governo aveva fatto bene ad includere nel testo di questo decreto il comma 4 in quanto aveva attentamente valutato le particolari condizioni in cui versa

il settore tessile della Campania, specialmente delle zone del salernitano, dell'agronocerinese e dell'avellinese.

Per questi motivi, signor Presidente, voteremo contro la soppressione del comma 4 dell'articolo 3.

GIOINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo brevemente per dichiarare che la nostra opinione è che con l'ordine del giorno n. 1 abbiamo ricollocato nel giusto binario il problema delle aziende in crisi del settore tessile e conciario. Su questa questione si sono svolte approfondite discussioni in sede di Commissione e all'unanimità abbiamo ritenuto che questa fosse la strada giusta sia per questioni di copertura finanziaria sia per gli ostacoli che avrebbe incontrato il Ministro nella stessa istruzione delle pratiche. Quindi avremmo perso solamente del tempo rinviando, non si sa bene a quale mese o a quale anno, la soluzione del problema. Debbo ribadire che è molto strano che un ordine del giorno votato all'unanimità venga contestato in seguito in Aula. Desidererei quindi capire quale possibilità ha ciascuno di noi per manovrare in questa direzione e con questi sistemi. Debbo quindi lamentare l'atteggiamento di chi si comporta in un modo in Commissione ed in un altro modo in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 4 e 5 del decreto-legge è il seguente:

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1981, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

3. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle *roulottes* acquistate con le disponibilità del Fondo per

la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è stato soppresso per effetto della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1985 sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 7.

1. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

3. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma 2.

4. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

5. I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« ... Per i periodi di paga dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985 è concessa la sospensione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i coltivatori diretti, i coloni, i pescatori autonomi e le aziende artigiane e commerciali del territorio di Pozzuoli.

... Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite le modalità per il recupero dei contributi sospesi, senza interessi od altri oneri ».

7.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere il fine il seguente comma:

« ... Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nel comune di Pozzuoli è autorizzata, in aggiunta alla quota di cui al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, la spesa di lire 100 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo" ».

7.2

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento 7.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 4.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Vorrei pregare il Governo e il relatore, per una maggiore chiarezza, di sopprimere se possibile l'inizio dell'emendamento 7.1 dove è scritto «Per i periodi paga» e di iniziare l'emendamento con le parole

«dal primo gennaio...». La ragione di ciò risiede nel fatto che facendo riferimento ai periodi di paga circoscriviamo il beneficio soltanto ai lavoratori dipendenti, escludendo i contributi personali. Infatti l'emendamento così come formulato non chiarisce se si parla dei dipendenti delle aziende artigiane, o anche del contributo che l'imprenditore artigiano paga e che è fortissimo.

Ritengo che eliminando le parole «Per i periodi di paga» venga a cadere qualunque dubbio interpretativo. È una modifica tecnica che pregherei di accogliere per maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla modifica proposta dal senatore Pistolese.

PINTO MICHELE, *relatore*. Sono contrario alla modifica tecnica proposta dal senatore Pistolese all'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 4.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art 8

1. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza le spese per la

realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento.

3. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono posti a carico degli stanziamenti di cui agli articoli 35 e 36 della predetta legge ».

8.1

LA COMMISSIONE

Sopprimere i comini 2 e 3.

8.2

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo com-

ma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dal seguente», inserire le altre: «con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima».

9.1 DE SABBATA, BENEDETTI, POLLASTRELLI, POLLIDORO, LOTTI, STEFANI, MAFFIOLETTI, CASCIA

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO MICHELE, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente, soprattutto perchè dalla sua formulazione non si comprende quali effetti possono derivare anche dal punto di vista finanziario. La ragione fondamentale, però, della nostra opposizione è che si determinerebbe una notevole confusione circa la possibilità dei rimborsi retrodatando l'epoca di decorrenza alla data del 2 maggio del 1983.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Sono contrario all'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, questo emendamento è dovuto alla necessità di impedire che si determinino trattamenti tributari diversi per gli atti e i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto rispetto a quelli che saranno stipulati successivamente.

Per impedire che questa differenza di trattamenti si determini è quindi necessario ap-

provare l'emendamento che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1.

Non è approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è stato soppresso per effetto della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1985 sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ricordo che il testo dell'articolo 11 del decreto-legge è il seguente:

Art. 11.

1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Celiole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul Fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 12.

1. La disposizione del comma dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dai seguenti:

2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2-*bis* Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti d'imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

2-*ter*. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al precedente comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in cinque rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*quater*. Il recupero dei contributi avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi, o altri oneri, a decorrere dal mese di febbraio 1986».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le altre:* «I ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, disciplinano con propri decreti le modalità di rimborso delle trattenute operate dalla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1984, n. 363, di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159».

Al comma, 2, terzo capoverso, sostituire le parole: «in cinque rate», con le altre: «in 10 rate».

12.2

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Non è approvato.

PINTO MICHELE, *relatore*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 12.2.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente.

Art. 13.

Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9, e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 giugno 1985.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 giugno 1985 » con le altre: « 30 settembre 1985 ».

13.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 30 giugno 1985 ».

13.2

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 13.1 e 13.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 14.

1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifi-

cazioni e integrazioni, può essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, per le iniziative sostitutive assunte dai soggetti che presentino la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPE può stabilire che non si tenga conto, agli effetti della determinazione della misura delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, del limite di trenta miliardi di lire previsto nell'articolo 63, degli investimenti fissi preesistenti richiamati nell'articolo 69, nonché della valutazione unitaria delle iniziative previste nell'articolo 79.

Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tenere conto dei limiti di investimento di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo ».

14.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 15.

1. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, e 29 novembre 1984, n. 793.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 30 gennaio 1985.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo unico, nel testo emendato, con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, diverrà articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Tutti i lavoratori autonomi che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 13-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non dovranno subire alcuna sanzione nè corrispondere interessi sui contributi tardivamente versati per gli anni 1983 e 1984 e dovranno documentare la residenza o l'esercizio della loro attività nei comuni interessati alla data del 23 novembre 1980.

I termini di presentazione delle domande di condono di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 11 novembre 1983, n. 638, prorogati al 31 dicembre 1984 dall'articolo 13-septies della citata legge n. 363 del 1984, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1985 ».

1.0.1.

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati, effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al precedente comma avverrà con decreto del Ministro dell'interno ».

1.0.2.

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2. che, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Gli automezzi comunque acquisiti dal commissario straordinario del Governo per la Basilicata e la Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi del commissariato straordinario ed immatricolati con targa V.F. divengono di proprietà rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà all'individuazione ed alla ripartizione degli automezzi di cui al precedente comma.

I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi del commissariato straordinario di cui al primo comma e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso ».

1.0.3.

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3. che, se approvato, diverrà articolo 4 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«L'articolo 748 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

1.0.4.

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4 che, se approvato, diverrà articolo 5 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo un accidentato percorso di ordine sussultorio ed ora ondulatorio, il decreto-legge che avrebbe dovuto

contenere soltanto provvedimenti in favore delle popolazioni di Zafferana Etnea e di alcune frazioni del comune di Acireale, finalmente arriva al suo traguardo nella sua seconda edizione riveduta di questa sera per essere convertito in legge.

Attraverso gli interventi del senatore Pistolese e mio in Commissione e davanti a questa Assemblea la mia parte politica ha evidenziato i punti positivi del decreto-legge e le abbondanti immissioni che in esso sono state infiltrate e maggiormente le aggiunte e gli emendamenti introdotti nel corso dell'iter parlamentare.

Certamente ragioni di opportunità, di organicità legislativa e di celerità avrebbero dovuto consigliare la circoscrizione di norme o meglio di idonei provvedimenti ai fatti sismici che danni assai rilevanti hanno procurato nell'ambito dei comuni di Zafferana Etnea e di Acireale.

Tuttavia si è voluto cogliere l'occasione per dettare disposizioni con notevole dilatazione ed estensione a numerose calamità naturali e a tanti altri accadimenti sventuratamente in vari tempi verificatisi in numerose regioni del nostro paese.

Il testo legislativo che stiamo per votare pecca così della dovuta organicità ed appare ridondante e confuso.

Tale rilievo non esclude però il voto favorevole del mio Gruppo politico perchè, anche se non si è voluto procedere per linea retta, ma si è operato per via spezzata o a spezzoni e tamponi, sono da valutare nel loro complesso positivamente i provvedimenti formanti oggetto della decisione di questa Assemblea, anche perchè, in particolare modo, le provvidenze in favore dei predetti due comuni etnei sono conformi a quelle sollecitate dalla mia parte politica immediatamente dopo il verificarsi degli specifici fatti tellurici. *(Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).*

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento

da varare in favore delle popolazioni di Zafferana Etnea colpite dagli eventi sismici del 19 e 25 ottobre 1984 ha costituito l'occasione per rivedere e integrare le norme copiose che negli ultimi cinque anni, in concomitanza con i purtroppo numerosi eventi calamitosi che si sono succeduti, è stato necessario approntare. Il decreto pertanto, pur nella complessità e articolazione delle disposizioni che prevede, ha i connotati dell'organicità, rappresentando un atto di verifica complessiva delle azioni intraprese e da rafforzare, oltre nuove iniziative da promuovere. Peraltro, nell'attivare ulteriori misure, mantiene fermo il riferimento di base della logica di intervento per le calamità posta dalla legge n. 219 del 1981 che, in quest'ottica, si colloca come una vera e propria legge quadro, come un cardine importante dell'azione pubblica in materia.

Purtroppo, il nostro sistema economico-finanziario trova negli eventi straordinari per calamità naturali i momenti più frequenti di intervento pubblico: ciò dipende purtroppo essenzialmente dalla situazione geomorfologica del nostro paese, che, a sua volta, richiede un'attenzione costante e permanente per quanto riguarda i problemi della protezione civile e l'intervento straordinario a favore dei territori e delle popolazioni che subiscono gli effetti dei diversi eventi calamitosi.

Come dicevo, il provvedimento si presenta ricco di misure, alcune delle quali di iniziativa parlamentare.

Ricapitolando sinteticamente i contenuti politicamente più rilevanti, le norme si caratterizzano con riferimento a principali blocchi di misure sottoelencati e contemplano azioni individuate come necessarie da parte del Governo e pienamente condivise dal nostro Gruppo.

Il primo blocco di misure è quello che, in diretta correlazione con l'evento che ha congiunturalmente provocato l'emanazione del decreto-legge, riguarda il comune di Zafferana Etnea. Per effetto delle calamità da cui è stato colpito, il comune stesso è posto nelle condizioni giuridiche di usufruire dei meccanismi e delle procedure previste dalla legge n. 219 del 1981. A nostro avviso, il provvedi-

mento poteva essere migliorato ulteriormente attraverso i correttivi tesi ad agevolare le popolazioni colpite.

Noi socialisti siamo comunque soddisfatti del complesso delle norme, ne riconosciamo l'urgenza e l'utilità e diamo quindi il nostro assenso al disegno di legge di conversione, consapevoli soprattutto che le popolazioni interessate potranno cogliere questa occasione per promuovere quella ripresa economica e sociale che tutti attendono. *(Vivi applausi dalla sinistra)*.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, vorrei motivare brevemente il voto positivo del mio Gruppo al provvedimento in esame.

Se avessimo dovuto decidere sul decreto originario presentato dal Governo, il nostro atteggiamento sarebbe stato diverso, ossia avremmo votato contro se avessimo dovuto giudicare il modo in cui il Governo affronta il problema, per tre ragioni fondamentali che restano ancora vive ed attuali. Innanzitutto, la legislazione sui terremoti da parte di questo Governo è diventata una legislazione terremotata, nel senso che si stanno ripetendo infauste esperienze della legge finanziaria, per cui chiunque abbia un problema in questo paese lo rifila a una legge sul terremoto. La seconda ragione è che il decreto, così come era stato impostato dal Governo, era espressione di un disorientamento profondo su fatti gravi della vita di questo paese, quali quelli riguardanti la politica industriale. Cosa avessero a che fare il tessile, il conciario, il metalmeccanico, i pozzi di Caluso, e chi più ne ha più ne metta, con una legislazione per il terremoto lo lascio immaginare a voi. I problemi erano reali come restano reali, nel senso che quel che manca è una politica organica per il risanamento dei punti di crisi, soprattutto nel Mezzogiorno.

Giudichiamo con particolare favore l'ordine del giorno votato nel senso che — per quanto ci riguarda almeno, ma riteniamo che non ci verrà meno il sostegno della mag-

gioranza che lo ha votato — la sede propria per affrontare operazioni di risanamento industriale è la legge per il Mezzogiorno; ma resta, originariamente, un'impostazione disorganica e disorientata del Governo che avrebbe giustificato il nostro atteggiamento negativo.

Terza questione: la disinvoltura finanziaria con cui, da parte del Governo, si viola sistematicamente l'articolo 81 della Costituzione, il quale prevede che per ogni nuova spesa o diminuzione di entrata occorre trovare la copertura.

Noi ringraziamo in particolare i membri della Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, e lo sottolineo, del Senato della Repubblica che ha operato una serie di legittime soppressioni a proposito del carattere *omnibus* di questo provvedimento. Ci mancava soltanto di legiferare sulla pace mondiale, sulla Croce rossa, sui grandi rischi e chi più ne ha, appunto, più ne metta, come ha fatto il Governo!

Questo metodo del Governo — prima osservazione, signor Presidente — intralcia i lavori del Parlamento. Altro che *luna-park*, questo Parlamento! Perché poi si tratta di capire, se *luna-park* è, dove sono i giocolieri, da che parte stanno, se dalla parte dell'opposizione o dalla parte del Governo. Questo provvedimento ritarda l'approvazione di leggi organiche — alcune le abbiamo citate — come quelle sulla protezione civile, con lo scioglimento del nodo del rapporto direzione centrale-autonomie; ritarda la riforma organica, nei punti che vanno riformati, della legge n. 219.

Approfitto di questo intervento per ringraziare il relatore Pinto e il presidente Coco che hanno chiesto che all'ordine del giorno venga messa rapidamente la discussione e, possibilmente, l'approvazione della riforma della legge n. 219, in caso contrario si rischia di produrre, ad ogni proroga e ad ogni scadenza, decreti *omnibus* come questi che il Governo ha tentato di rifilarci.

Esprimo quindi un sentimento di soddisfazione per il lavoro che questo ramo del Parlamento ha svolto su tale questione ma, se ci consentite, di profonda insoddisfazione per le questioni aperte e che non potevano trovare

soluzione in un decreto, ma che chiamano tutta intera la responsabilità del Governo perché provveda: i punti di crisi nelle aree industriali del Mezzogiorno, la legge sulla protezione civile, la legge sui grandi rischi, la legge sulla tutela dei beni culturali e sui finanziamenti adeguati per i beni culturali, la ricostruzione di Pozzuoli.

Il nostro voto positivo quindi — chiedo scusa ai colleghi se mi sono dilungato — rappresenta un doveroso atto di riconoscimento alla positività del lavoro svolto da questo ramo del Parlamento: nessuna fiducia a questo Governo, ma soltanto alla serietà e al rigore con cui, a cominciare dalla Commissione speciale, questo ramo del Parlamento ha affrontato i problemi delle aree terremotate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, il nostro sarà un voto positivo, anche se restano alcune perplessità. La maggiore è quella nei confronti del comma 5 dell'articolo 7 il quale recita: «I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo». Vorrei far notare ai colleghi come con l'articolo 68 della legge n. 219 noi stabilimmo proprio in quest'Aula un servizio civile nelle zone terremotate sostitutivo della leva militare. Quell'articolo è stato totalmente disatteso, pur facendo parte di una legge della Repubblica, per ostacoli che sono stati frapposti dal Ministero della difesa.

Voglio qui sottolineare che, a mio avviso, il disposto del comma 5, vale a dire l'esenzione dalla chiamata alle armi senza alcun corrispettivo, è da ritenersi negativo. Quanto, infatti, si era fissato con l'articolo 68 della legge n. 219 mirava a corresponsabilizzare nell'azione di ricostruzione e anche, per citare un esempio, di inventario dei beni culturali, andati dispersi durante il terremoto, i giovani che in questo modo avrebbero

potuto mettersi al servizio della loro terra, invece di compiere l'ordinario servizio di leva. Qui, invece, si sancisce semplicemente la cassazione di un dovere.

Esprimiamo dunque questa preoccupata perplessità che già abbiamo avuto modo di esporre al ministro Zamberletti. A lui chiediamo di compiere l'impossibile perchè finalmente si attui (quando speriamo mai dovessero verificarsi situazioni di emergenza) il disposto dell'articolo 68 della legge n. 219. Desideriamo cioè che vi siano dei giovani che possano mettersi al servizio delle zone disastrose nei tanti possibili modi di intervento.

Si incontrano in questo disegno di legge aspetti positivi che vanno sottolineati. Anche se quanto è scritto all'articolo 6, laddove si dice «in attesa di un'organica disciplina della materia...» reintroduce nella nostra legislazione elementi di proroga, da giudicarsi criticamente. Ci auguriamo che questa attesa, signor Ministro, non abbia ad essere troppo lunga. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo democristiano al provvedimento in esame. Alcuni di noi, nella Commissione di merito che ha trattato già questo argomento, avevano posto un problema che si riteneva essenziale, quello di dare una risposta positiva alle esigenze del recupero dei beni culturali nelle zone colpite dal sisma degli ultimi anni, in particolare nella Basilicata, Campania, Umbria, nelle Marche e in alcune aree nei dintorni di Parma. Abbiamo però dovuto ritirare l'emendamento che pure era stato approvato all'unanimità dalla Commissione, per il contrario parere della Commissione bilancio in merito al capitolo di spesa 9001 a cui si riferiva la copertura finanziaria. Ribadisco a titolo personale e non di Gruppo la mia più viva contestazione per l'interpretazione che la Commissione bilancio ha fornito. E il pro-

blema che ne è conseguito dovrà essere trattato nella sede competente. Ci dispiace comunque di aver dovuto tramutare in un ordine del giorno un emendamento che serviva a riequilibrare l'intervento del Ministero dei beni culturali nelle zone colpite dal sisma.

Nonostante questa ombra, tuttavia, e malgrado le perplessità che abbiamo espresso, riteniamo che il provvedimento in discussione risponda agli obiettivi per i quali il decreto-legge era stato proposto. Ringraziamo il relatore che ha compiuto opera di mediazione tra i Gruppi politici ed il Governo che ha consentito, perlomeno, di avviare, con questo dibattito, la discussione su alcuni interventi legislativi futuri che, anche a giudizio del Governo stesso, si rendono essenziali.

Con questa motivazione confermo il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore delle popolazioni di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali».

È approvato.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato» (1215) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regola-

mento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, la 1^a Commissione nella seduta odierna mi ha incaricato di riferire in senso favorevole alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità per il decreto-legge in esame, data la materia in esso trattata e l'urgenza di provvedere al mantenimento ed adeguamento, sia pure di carattere provvisorio, del trattamento economico della dirigenza statale e del personale ad essa collegato, trattamento che da tempo è sperequato rispetto agli aumenti retributivi che sono stati invece conseguiti da altre categorie anche nel settore del pubblico impiego.

Questo decreto-legge tende a rimediare a una situazione che con il 1° gennaio 1985 si sarebbe gravemente deteriorata risultando peggiorativa nei confronti di una giusta equità.

Pertanto, la Commissione a maggioranza ha espresso parere favorevole, ravvisando la piena sussistenza dei presupposti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 78 del nostro Regolamento e in riferimento all'articolo 77 della Costituzione.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, poche parole per motivare le ragioni della nostra astensione. Non riprenderò gli argomenti che in molte occasioni abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea circa l'uso e l'abuso della decretazione, determinata spesso dalla imprevidenza e qualche volta anche dalla arroganza.

Quello che ci ha spinto ad astenerci in Commissione — astensione che confermiamo

in Aula — è il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione che vede la dirigenza in agitazione per ragioni più generali, rispetto al testo del decreto, che riguardano le richieste formulate in merito all'entità dei miglioramenti. Ci troviamo di fronte a uno stato di agitazione per un provvedimento che riteniamo dovuto in quanto l'adeguamento retributivo della dirigenza deve essere fatto, visto che il precedente decreto e altri ancora hanno esaurito i loro effetti alla fine dell'anno scorso. Ci troviamo di fronte a un atto dovuto rispetto alla dirigenza, realizzato però con un provvedimento che non ne affronta i problemi complessivi. Tali problemi sono quelli del riordino del settore al fine di dare, anche da un punto di vista economico e giuridico, certezza ai dirigenti e di pretendere un maggiore impegno, un maggiore senso di responsabilità, una definizione molto più precisa dei ruoli e delle funzioni della dirigenza rispetto a strutture parallele che hanno un significato politico più che di carattere burocratico e dirigenziale.

Le funzioni della dirigenza erano state definite tanti anni fa e credo che ancora oggi abbiano una loro valenza, ma la disapplicazione di queste norme ha portato a uno stato di confusione nella direzione della macchina burocratica con conseguenze rilevanti sul suo modo di essere.

Per questo motivo, riteniamo che il provvedimento sui dirigenti poteva non essere emanato in quanto la legge di riforma o la legge delega di riforma poteva essere realizzata nel corso di quest'anno (infatti nel corso di quest'ultimo anno ci siamo trovati a discutere dello stesso argomento per concedere altri miglioramenti ed adeguamenti di carattere economico) e si poteva sistemare così tutta la parte relativa al trattamento economico. Il Ministro non può dirci che comunque aveva presentato una legge ordinaria e di non voler ricorrere ad un decreto in quanto la data della sua proposta è del 20 dicembre quando ormai l'efficacia delle nomine in atto volgeva a termine, essendo datato 31 dicembre. Mentre nell'altro ramo del Parlamento si sta esaminando la legge delega per la riforma, ci troviamo di fronte

un altro decreto che, avrà come conseguenza, quella di fare ritardare ulteriormente un riordinamento complessivo della materia.

Per questi motivi, mentre da una parte riconosciamo l'esigenza di dare quest'adeguamento economico, da un'altra parte non possiamo accettare che si ricorra continuamente ai decreti soprattutto su questa materia che doveva essere affrontata e risolta da anni e che ogni anno invece viene procrastinata. Per queste ragioni il mio Gruppo politico si astiene circa il riconoscimento della sussistenza dei presupposti di urgenza in ordine a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1215.

Sono approvate.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, CONDORELLI, SAPORITO, CODAZZI, MARTINI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, DE CINQUE, NEPI, D'AMELIO, PACINI, BOMBARDIERI, FOSCHI, FONTANA, DI LEMBO, ACCILI e BERNASSOLA. — «Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole» (1227);

PAVAN, BOMBARDIERI, ACCILI, BOMPIANI, MASCARO, FIMOIGNARI, BERNASSOLA, COSTA, IANNI, ANGELONI e PACINI. — «Trattamento di fine servizio del personale ex ONMI» (1228).

Interpellanze, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

COCO, MARTINI, SAPORITO, DI LEMBO, GIUST. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Alcuni recenti efferati delitti consumati a Palermo hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla grave e inquietante situazione delle aree ancora colpite dall'aggressione della mafia e di altre forme di criminalità organizzata, proprio mentre, fra tutte le forze politiche e sociali, si sviluppa un ampio e democratico dibattito sulla necessità di assicurare lo sviluppo di tali aree con una duplice sfida contro il terrorismo criminale e, nello stesso tempo, contro l'emarginazione economica e produttiva, particolarmente pericolosa perchè la diffusione della disoccupazione accresce la forza di suggestione e la capacità di reclutamento della criminalità.

Da questo dibattito emerge la necessità di operare contemporaneamente in tre direzioni:

1) aumentare, con misure adeguate alla eccezionale gravità della crisi produttiva ed occupazionale di alcuni territori, gli strumenti economici per superarla;

2) per colpire alla base le cause istituzionali della corruzione e del malcostume, promuovere la trasparenza dei procedimenti politici ed amministrativi in modo che i cittadini e gli operatori economici trovino nella certezza del diritto la garanzia delle loro iniziative e aspettative;

3) migliorare gli strumenti di prevenzione — soprattutto la legge Rognoni-La Torre — per accrescerne l'efficacia, liberandoli dagli appesantimenti burocratici e precisandone, con maggiore chiarezza, i meccanismi di operatività.

Per superare le gravi difficoltà e contraddizioni che obiettivamente si frappongono a questa azione coordinata di interventi è necessaria una operante, organica collaborazione fra tutte le istituzioni regionali e locali e quelle statali.

Nel massimo apprezzamento per l'opera della Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia, è necessario confortarne l'impegno con un dibattito parlamentare aperto

a tutte le componenti della situazione attuale e del programma di sviluppo.

Gli interpellanti chiedono di conoscere con quali strumenti e iniziative il Governo intende procedere per raggiungere l'obiettivo della rinascita globale ed armonica, indispensabile contro l'aggressione e le suggestioni della criminalità.

(2 - 00286)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — In riferimento all'ennesimo discorso del colonnello Gheddafi, quale è stato reso pubblico in occasione della sessione annuale dell'Assemblea nazionale libica, nel corso della quale il dittatore ha esplicitamente minacciato di essere pronto ad appoggiare le brigate rosse, l'IRA e la banda Baader Meinhof, « se questi Paesi asseconderanno i movimenti terroristici contro il regime di Tripoli », l'interrogante chiede quali misure di sicurezza il Governo italiano abbia adottato dinanzi alla gravità delle nuove minacce provenienti dalla Libia, nei confronti non soltanto dell'Italia, ma anche della Germania federale e della Gran Bretagna (in relazione ai danni di guerra subiti nei combattimenti della seconda guerra mondiale), mentre per l'Italia le richieste di indennizzo riguardano addirittura il dominio coloniale esercitato in Africa dall'Italia fin dal 1911.

(3 - 00799)

GUALTIERI, COVI, FERRARA SALUTE, VENANZETTI, ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo in merito alle dichiarazioni fatte dal presidente Gheddafi all'Assemblea nazionale libica, e rese ufficiali

dalla comunicazione che di esse ha dato l'agenzia di stampa libica, sull'intenzione del Governo libico di « finanziare e appoggiare le brigate rosse, l'IRA e il gruppo Baader-Meinhof » se l'Italia, l'Inghilterra e la Germania federale aiuteranno i movimenti di opposizione al regime libico.

Nella stessa occasione il colonnello Gheddafi ha dichiarato che in Italia « vi sono centinaia di libici in prigione » e che la Libia « li rivuole indietro, vivi o morti ».

Inoltre, sono stati minacciati « passi decisivi » nei confronti di quei Paesi « che proteggono i cani sciolti fuggiaschi » (e cioè gli esuli politici).

Si vuole sapere se il Governo ritenga queste dichiarazioni essenzialmente propagandistiche o se non si sia in presenza di una reale minaccia al nostro Paese.

(3 - 00800)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FIMOGNARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso e considerato:

che la professoressa Caterina Condeni, ordinaria di italiano e latino presso il liceo scientifico di Bovalino (Reggio Calabria), trasferita d'ufficio al liceo scientifico di Locri (Reggio Calabria), avendo presentato ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato ed avendo quest'ultimo, nell'udienza dell'11 gennaio 1985, con ordinanza n. 9/85, disposto la sospensione dell'esecuzione del trasferimento e della conseguente sentenza del TAR, reintegrando la Condeni al liceo di Bovalino nel posto che prima occupava;

che, in data 14 gennaio 1985, la segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato ha trasmesso al Ministero copia dell'ordinanza di reintegro;

che a tutt'oggi la Condeni non è stata reintegrata al liceo scientifico di Bovalino e che al liceo scientifico di Locri gli alunni della 1^a e 2^a B sono ancora senza insegnante;

che i genitori hanno vivamente protestato presso il Ministero ed il Provveditorato senza avere alcuna risposta e che gli alunni hanno deciso di scioperare ad oltranza,

si chiede se il Ministro non ritenga doveroso ed urgente dare immediata attuazione all'ordinanza del Consiglio di Stato, ponendo fine a tale assurda, illegale ed incresciosa situazione.

(4 - 01697)

RANALLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nella Pretura di Civitavecchia il pretore, dottor Michelozzi, ha arrestato Rosanna Baldassare di Ladispoli perchè teneva le mani nelle tasche del cappotto;

che Rosanna Baldassare è stata rimessa in libertà provvisoria dopo 5 giorni di carcere trascorsi a Rebibbia;

che il fatto ha sconcertato l'opinione pubblica, incredula che un magistrato possa sentirsi offeso ed oltraggiato da persona con le mani in tasca, e che, comunque, l'episodio rivela una reazione sproporzionata del giudice nei confronti di una ragazza che per la prima volta entrava in un'aula di giustizia,

l'interrogante chiede di sapere:

come valuta il Ministro l'episodio specifico accaduto a Civitavecchia;

se, a giudizio del Ministro, può consentirsi che l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura, costituzionalmente garantite, possano legittimare il giudice — come nel caso riferito — ad esagerate ed incomprensibili difese dell'esercizio delle proprie funzioni.

(4 - 01698)

BOLDRINI, COVATTA, GUALTIERI, ZACCAGNINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione della nuova società « Callegari e Chigi » s.p.a. di Ravenna e della presa di posizione di tutte le forze sindacali, istituzionali e politiche che concordano sulla valutazione che l'azienda è in condizioni di produttività per commesse militari che interessano la Marina e ordini di acquisti per l'Italia e per l'estero della sua stessa produzione, mentre la gestione imprenditoriale non intende pren-

dere le misure per assicurare la continuità dell'attività della fabbrica;

se non ritenga opportuno, per le ragioni sopra esposte, richiamare l'imprenditore sui risultati delle trattative sindacali intercorse a suo tempo per varie questioni e promuovere appunto le iniziative necessarie perchè la vertenza in atto trovi una soluzione nell'interesse dei lavoratori e della stessa economia ravennate e nazionale.

(4 - 01699)

PAGANI Antonino. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative si intendono adottare nei confronti delle imprese che evadono gli obblighi di cui all'articolo 19 del vigente contratto nazionale di lavoro del settore edile riguardanti gli accantonamenti presso la Cassa edili per trattamento ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Per esempio, si verifica che quando l'ente appaltante che riceve la segnalazione degli inadempimenti di cui sopra è l'ANAS, la stessa richiede alla Cassa edili la notifica entro 30 giorni di un atto esecutivo di sequestro o pignoramento per poter procedere alla sospensione del pagamento del saldo.

Poichè la Cassa edili non è in grado di munirsi, nei ristretti termini indicati, di idoneo titolo esecutivo, mancando i modelli di denuncia nominativa dei lavoratori occupati, il comportamento dell'ANAS vanifica la possibilità concreta di rendere operative le disposizioni dell'articolo 19 del capitolato generale di appalto e della circolare n. 1643/67 del Ministero dei lavori pubblici.

Ciò premesso, l'interrogante chiede quante situazioni del genere sono state denunciate, quali iniziative sono state adottate per perseguire gli inadempimenti e stroncare queste evasioni, fonte, fra l'altro, di scorrette e disordinate relazioni sindacali, e quali misure, in particolare, sono state prese in provincia di Lecce per arginare un fenomeno ormai troppo diffuso.

(4 - 01700)

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori. Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 54.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 6 marzo 1985**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per oggi dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 marzo, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30

e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (52).

BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (216).

BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (398).

MALAGODI ed altri. — Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore (756).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari